Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 193 del 20 agosto 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 20 agosto 2012 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 175

MINISTERO DELLA SALUTE

Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Macrina Davidescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
VISTO, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;
VISTA l'istanza con la quale la sig.ra **Macrina DAVIDESCU,** nata a **Orsova** (Romania) il **30 gennaio 1988**, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo "**Licentiat in Balneofiziokinetoterapie si Recuperare**" conseguito nella sessione di **settembre 2010** presso la "Universitatea de Medicina si Farmacie « Victor Babes»" con sede a Timisoara (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di "**Fisioterapista**";
RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. il titolo " **Licentiat in Balneo-Fiziokinetoterapie si Recuperare**", conseguito nella sessione di **settembre 2010** presso la "Universitatea de Medicina si Farmacie « Victor Babes»" con sede a Timisoara (Romania) dalla **sig.ra Macrina DAVIDESCU,** nata a **Orsova** (Romania) il **30 gennaio 1988**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Fisioterapista**" (D.M. 741/94), ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Art. 2

1. La sig.ra **Macrina DAVIDESCU** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Fisioterapista.**

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08561

DECRETO 6 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Maria Cucu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
VISTO, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;
VISTA l'istanza con la quale la sig.ra **Ana Maria CUCU,** nata a **Vaslui** (Romania) il **2 aprile 1983**, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo "**Licentiat in Balneofiziokinetoterapie si Recuperare**" conseguito nella sessione di **settembre 2009** presso la "Universitatea de Medicina si Farmacie « Gr.T.Popa»" con sede a Iasi (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di "**Fisioterapista**";
RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. il titolo " **Licentiat in Balneo-Fiziokinetoterapie si Recuperare**", conseguito nella sessione di **settembre 2009** presso la "Universitatea de Medicina si Farmacie « Gr.T.Popa»" con sede a Iasi (Romania) dalla **sig.ra Ana Maria CUCU,** nata a **Vaslui** (Romania) il **2 aprile 1983**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Fisioterapista**" (D.M. 741/94), ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Art. 2

1. La sig.ra **Ana Maria CUCU** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Fisioterapista.**

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08562

DECRETO 6 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Alessandra Perron, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, commi 1,3 e 4 e l'allegato B;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
VISTO, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;
VISTA la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;
VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Alessandra PERRON,** nata a **Lecco** il giorno **23 novembre 1984,** cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo "**Bachelor of Science SUPSI in Cure infermieristiche** " rilasciato il 22 agosto 2011 dalla "Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana" con sede a Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Infermiere**";
VISTO l'Attestato rilasciato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT, in data 12 aprile 2012;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Confederazione Svizzera con quella esercitata in Italia dall'Infermiere;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo **"Bachelor of Science SUPSI in Cure infermieristiche"**, rilasciato il 22 agosto 2011 dalla "Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana" con sede a Lugano (Svizzera), alla sig.ra **Alessandra PERRON,** nata a **Lecco** il giorno **23 novembre 1984**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Alessandra PERRON** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08567

DECRETO 15 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Giuseppe Speciale, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
VISTO, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;
VISTA l'istanza con la quale il sig. **Giuseppe SPECIALE,** nato a Palermo (PA) il **22 luglio 1967**, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo "**Bachelor in Physioterapy**" rilasciato il 22 marzo 2011 dalla "University of Ostrava" con sede ad Ostrava (Repubblica Ceca), al fine dell'esercizio in Italia della professione di "**Fisioterapista**";
RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Repubblica Ceca con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 17 novembre 2011;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. il titolo " **Bachelor in Physioterapy**", rilasciato il 22 marzo 2011 dalla "University of Ostrava" con sede ad Ostrava (Repubblica Ceca) al **sig. Giuseppe SPECIALE,** nato a Palermo (PA) il **22 luglio 1967**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Fisioterapista**" (D.M. 741/94), ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206.
2. Il **sig. Giuseppe SPECIALE** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08563

DECRETO 15 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Emanuela Aniculaesei Zaharia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
VISTO, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;
VISTA l'istanza con la quale la sig.ra **Elena Emanuela ZAHARIA,** nata a **Botosani** (Romania) il **24 maggio 1981**, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo "F**iziokinetoterapeut – Asistenta Medicala (Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare)**" conseguito nella sessione di **settembre 2007** presso la "Universitatea de Medicina si Farmacie « Gr.T.Popa»" con sede a Iasi (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di "**Fisioterapista**";
RILEVATO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **Elena Emanuela ANICULAESEI;**
VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome di **ZAHARIA**;
RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. il titolo " F**iziokinetoterapeut – Asistenta Medicala (Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare)**", conseguito nella sessione di **settembre 2007** presso la "Universitatea de Medicina si Farmacie « Gr.T.Popa»" con sede a Iasi (Romania) dalla **sig.ra Elena Emanuela ANICULAESEI, coniugata ZAHARIA,** nata a **Botosani** (Romania) il **24 maggio 1981**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Fisioterapista**" (D.M. 741/94), ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Art. 2

1. La sig.ra **Elena Emanuela ANICULAESEI, coniugata ZAHARIA,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Fisioterapista.**

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08564

DECRETO 15 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Jungbluth Klaus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
VISTO, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;
VISTA l'istanza con la quale il sig. **Jungbluth KLAUS,** nato a Guayaquil (Equador) il **10 luglio 1979**, cittadino equadoregno, ha chiesto il riconoscimento del titolo "**Bachelor Physioterapia"** rilasciato il 5 giugno 2009 dalla "Universitas Carolina Pragensis" con sede a Praga (Repubblica Ceca), al fine dell'esercizio in Italia della professione di "**Fisioterapista**";
RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Repubblica Ceca con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. il titolo " **Bachelor Physioterapia**", rilasciato il 5 giugno 2009 dalla "Universitas Carolina Pragensis" con sede a Praga (Repubblica Ceca) dal sig. **Jungbluth KLAUS,** nato a Guayaquil (Equador) il **10 luglio 1979**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Fisioterapista**" (D.M. 741/94), ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Art. 2

1. Il sig. **Jungbluth KLAUS** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Fisioterapista** nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08565

DECRETO 15 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudiana Clemente Soares, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
VISTA la domanda con la quale la sig.ra **Claudiana CLEMENTE SOARES,** nata a **Caratinga** (Brasile) il giorno **15 ottobre 1974,** ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale "**Fisioterapeuta"** rilasciato il 30 aprile 2003 dalla "Fundação Educational de Caratinga – Faculdade de Fisioterapia de Caratinga" con sede a Caratinga (Brasile), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista**;
CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo professionale **"Fisioterapeuta"** rilasciato il 30 aprile 2003 dalla "Fundação Educational de Caratinga – Faculdade de Fisioterapia de Caratinga" con sede a Caratinga (Brasile), alla sig.ra **Claudiana CLEMENTE SOARES,** nata a **Caratinga** (Brasile) il giorno **15 ottobre 1974,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista** (D.M. 741/94).

Art. 2

1. La sig.ra **Claudiana CLEMENTE SOARES** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Fisioterapista** nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08566

DECRETO 5 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Prantl Lukas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16 del predetto decreto, concernente la procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

VISTO, in particolare, quanto indicato al comma 3 di detto articolo, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

VISTO il Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo, concernente il regime generale di riconoscimento di titoli di formazione e, in particolare, l'articolo 18, riguardante l'ambito di applicazione di detto regime generale di riconoscimento;

VISTI, altresì, gli articoli 21, 22 e 23 del medesimo decreto, concernenti, rispettivamente, le condizioni per il riconoscimento, le misure compensative ed il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale;

VISTA l'istanza, in data 30 agosto 2011, con la quale il Dr. Prantl Lukas, nato a Merano il 20 marzo 1968, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Fachartz für Plastische und Ästhetische Chirurgie", rilasciato a Monaco (Germania), in data 15 settembre 2004, dal "Bayerische Landesärztekammer", al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica;

VISTA la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella riunione del 25 maggio 2012, ha ritenuto di esprimere parere favorevole al riconoscimento senza misura compensativa del

titolo denominato “Fachartz für Plastische und Ästhetische Chirurgie”, in possesso dell’interessato;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato “Fachartz für Plastische und Ästhetische Chirurgie”, in possesso dell’interessato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato “Fachartz für Plastische und Ästhetische Chirurgie”, rilasciato a Monaco (Germania), in data 15 settembre 2004, dal “Bayerische Landesärztekammer” al Dr. Prantl Lukas, nato a Merano il 20 marzo 1968, cittadino italiano, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.
2. Il Dr. Prantl Lukas, già iscritto all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Bolzano, è autorizzato ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l’avvenuta annotazione.
3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08568

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kmit Oksana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 31 maggio 2006, con la quale la Sig.ra Kmit Oksana, nata a Lviv (Ucraina) il giorno 11 ottobre 1965, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "ДИПЛОМ" – Serie ЦВ N. 620034, rilasciato, in data 28 giugno 1991, dall'Istituto statale di medicina di Lviv (Ucraina), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

TENUTO CONTO che nella riunione del 19 settembre 2006 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 19 aprile 2012 e in data 7 maggio 2012, a seguito della quale la Sig.ra Kmit Oksana è risultata idonea;

RILEVATO che il titolo in questione è stato rilasciato, dal predetto Istituto statale di medicina di Lviv (Ucraina), alla Sig.ra Kmit Oksana Volodymyrivna;

TENUTO CONTO che, dalla documentazione agli atti, risulta che "Volodymyrivna" è il patronimico della Sig.ra Kmit Oksana;

CONSIDERATO, pertanto, che i nominativi Kmit Oksana Volodymyrivna e Kmit Oksana si riferiscono alla medesima persona fisica, le cui esatte generalità sono: Kmit Oksana, nata a Lviv (Ucraina) il giorno 11 ottobre 1965;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "ДИПЛОМ" – Serie ЦВ N. 620034, in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "ДИПЛОМ" – Serie ЦВ N. 620034, rilasciato, in data 28 giugno 1991, dall'Istituto statale di medicina di Lviv (Ucraina) alla Sig.ra Kmit Oksana, nata a Lviv (Ucraina) il giorno 11 ottobre 1965, cittadina ucraina, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Kmit Oksana è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08569

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Tohaneanu Andrei Aurel Anton, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina dello sport.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16 del predetto decreto, concernente la procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

VISTO, in particolare, quanto indicato al comma 3 di detto articolo, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

VISTO il Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo, concernente il regime generale di riconoscimento di titoli di formazione e, in particolare, l'articolo 18, riguardante l'ambito di applicazione di detto regime generale di riconoscimento;

VISTI, altresì, gli articoli 21, 22 e 23 del medesimo decreto, concernenti, rispettivamente, le condizioni per il riconoscimento, le misure compensative ed il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale;

VISTA l'istanza, in data 12 aprile 2011, con la quale il Dr. Tohaneanu Andrei Aurel Anton, nato a Craiova (Romania) il 3 febbraio 1971, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione denominato "CERTIFICAT DE MEDIC SPECIALIST IN SPECIALITATEA MEDICINA SPORTIVA", rilasciato, in data 21 giugno 2010, con n. 5483, dal Ministero della salute rumeno, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina dello sport;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessato;

VISTA la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella riunione del 1° dicembre 2011, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa, ai sensi di quanto disposto dai citati articoli 22 e 23 dello stesso decreto;

VISTO il proprio decreto in data 14 dicembre 2011, con il quale è stata attribuita all'interessato detta misura compensativa, consistente, a scelta dell'istante, nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nell'effettuazione di una prova attitudinale;

VISTA la nota, pervenuta in data 2 febbraio 2012, con la quale il Dr. Tohaneanu Andrei Aurel Anton, ai sensi del citato articolo 22 del decreto legislativo n. 206/2007, ha comunicato di optare per l'effettuazione di una prova attitudinale quale modalità di riconoscimento del titolo in questione;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 26 aprile 2012 e in data 17 maggio 2012, a seguito della quale il Dr. Tohaneanu Andrei Aurel Anton è risultato idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in possesso dell'interessato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di specializzazione denominato "CERTIFICAT DE MEDIC SPECIALIST IN SPECIALITATEA MEDICINA SPORTIVA", rilasciato, in data 21 giugno 2010, con n. 5483, dal Ministero della salute rumeno al Dr. Tohaneanu Andrei Aurel Anton, nato a Craiova (Romania) il 3 febbraio 1971, cittadino rumeno, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina dello sport.

2. Il Dr. Tohaneanu Andrei Aurel Anton, ad avvenuta iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, è autorizzato ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina dello sport, previa esibizione del presente provvedimento all'Ordine in questione, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08570

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Piccione Paolo Rosario, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in gastroenterologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 26 maggio 2008, con la quale il Dr. Piccione Paolo Rosario, nato a Messina il giorno 11 ottobre 1955, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione denominato "Fellow in Gastroenterology", conseguito, in data 30 giugno 1987, presso il "St. Luke's-Roosevelt Hospital Center", con sede a New York (New York, U.S.A.), al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in gastroenterologia;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, il comma 7 dell'articolo 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 20 luglio 2010 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 26 aprile 2012 e in data 17 maggio 2012, a seguito della quale il Dr. Piccione Paolo Rosario è risultato idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in possesso dell'interessato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di specializzazione denominato "Fellow in Gastroenterology", conseguito, in data 30 giugno 1987, presso il "St. Luke's-Roosevelt Hospital Center", con sede a New York (New York, U.S.A.), dal Dr. Piccione Paolo Rosario, nato a Messina il giorno 11 ottobre 1955, cittadino italiano, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in gastroenterologia.

2. Il Dr. Piccione Paolo Rosario, già iscritto all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Messina, è autorizzato ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in gastroenterologia, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A08571

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Lopez Rios Norma Beatriz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 26 luglio 2010, con la quale la Dr.ssa Lopez Rios Norma Beatriz, nata a San Antonio (Paraguay) il 13 settembre 1969, cittadina paraguaiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione denominato "Especialista en Pediatria", rilasciato, in data 27 ottobre 2009, dall' <<Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" – Sede Regional de Guairá>>, con sede ad Asunción (Paraguay), al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in pediatria;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, il comma 7 dell'articolo 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

TENUTO CONTO che nella riunione del 26 ottobre 2010 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 26 aprile 2012 e in data 17 maggio 2012, a seguito della quale la Dr.ssa Lopez Rios Norma Beatriz è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di specializzazione denominato “Especialista en Pediatria”, rilasciato, in data 27 ottobre 2009, dall' <<Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” – Sede Regional de Guairá>>, con sede ad Asunción (Paraguay), alla Dr.ssa Lopez Rios Norma Beatriz, nata a San Antonio (Paraguay) il 13 settembre 1969, cittadina paraguaiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in pediatria.

2. La Dr.ssa Lopez Rios Norma Beatriz, già iscritta all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Sondrio, è autorizzata ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in pediatria, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08572

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ramirez Pozo Egle Guisela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 20 febbraio 2012, con la quale la Sig.ra Ramirez Pozo Egle Guisela, nata a Lima (Perù) il 28 aprile 1977, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Titulo Profesional de Medico Cirujano", rilasciato, in data 25 giugno 2004, dalla "Universidad Nacional de Trujillo", con sede a Trujillo (Perù), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

VISTO il proprio decreto in data 1° marzo 2012, con il quale, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 19 aprile 2012 e in data 7 maggio 2012, a seguito della quale la Sig.ra Ramirez Pozo Egle Guisela è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Titulo Profesional de Medico Cirujano", in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Titulo Profesional de Medico Cirujano", rilasciato, in data 25 giugno 2004, dalla "Universidad Nacional de Trujillo", con sede a Trujillo (Perù), alla Sig.ra Ramirez Pozo Egle Guisela, nata a Lima (Perù) il 28 aprile 1977, cittadina peruviana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Ramirez Pozo Egle Guisela è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A08573

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodriguez Echeverry Paola Ximena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16 del predetto decreto, concernente la procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

VISTO, in particolare, quanto indicato al comma 3 di detto articolo, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

VISTO il Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo, concernente il regime generale di riconoscimento di titoli di formazione e, in particolare, l'articolo 18, riguardante l'ambito di applicazione di detto regime generale di riconoscimento;

VISTI, altresì, gli articoli 21, 22 e 23 del medesimo decreto, concernenti, rispettivamente, le condizioni per il riconoscimento, le misure compensative ed il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale;

VISTA l'istanza, in data 28 marzo 2011, corredata di relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Rodriguez Echeverry Paola Ximena, nata a Santa Fé de Bogotá (Colombia) il 26 settembre 1974, cittadina spagnola, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Titulo de Medica y Cirujana" - rilasciato, in data 3 dicembre 1998, dalla "Pontificia Universidad Javeriana" di Santa Fé de Bogotá (Colombia) e riconosciuto in Spagna, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Direttiva 2005/36/CE, dal "Ministerio de Educación-Secretaría general de universidades-Dirección general de política universitaria-Subdirección general de títulos y reconocimiento de cualificaciones" - ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

VISTA la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella riunione del 26 maggio 2011, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa, ai sensi di quanto disposto dai citati articoli 22 e 23 dello stesso decreto;

VISTO il proprio decreto in data 6 luglio 2011, con il quale è stata attribuita all'interessata detta misura compensativa, consistente, a scelta dell'istante, nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nell'effettuazione di una prova attitudinale;

VISTA la nota, in data 8 agosto 2011, con la quale la Sig.ra Rodriguez Echeverry Paola Ximena, ai sensi del citato articolo 22 del decreto legislativo n. 206/2007, ha comunicato di optare per l'effettuazione di una prova attitudinale quale modalità di riconoscimento del titolo in questione;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 20 aprile 2012 e in data 7 maggio 2012, a seguito della quale la Sig.ra Rodriguez Echeverry Paola Ximena è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Titulo de Medica y Cirujana", rilasciato, in data 3 dicembre 1998, dalla "Pontificia Universidad Javeriana" di Santa Fé de Bogotá (Colombia), alla Sig.ra Rodriguez Echeverry Paola Ximena, nata a Santa Fé de Bogotá (Colombia) il 26 settembre 1974 - cittadina spagnola - ed omologato in Spagna, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Direttiva 2005/36/CE, dal "Ministerio de Educación-Secretaría general de universidades-Dirección general de política universitaria-Subdirección general de títulos y reconocimiento de cualificaciones", è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Rodriguez Echeverry Paola Ximena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08574

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mingo Bogado Julia Selva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 12 gennaio 2007, con la quale la Sig.ra Mingo Bogado Julia Selva, nata ad Asunción (Paraguay) il 18 giugno 1964, in possesso della doppia cittadinanza italiana e paraguaiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Doctor en Medicina y Cirugia", rilasciato, in data 14 marzo 1989, dall' "Universidad Nacional de Asunción – Facultad de Ciencias Médicas", con sede ad Asunción (Paraguay), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

TENUTO CONTO che nella riunione del 27 settembre 2007 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 20 aprile 2012 e in data 7 maggio 2012, a seguito della quale la Sig.ra Mingo Bogado Julia Selva è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Doctor en Medicina y Cirugia", in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Doctor en Medicina y Cirugia", rilasciato, in data 14 marzo 1989, dall' "Universidad Nacional de Asunción – Facultad de Ciencias Médicas", con sede ad Asunción (Paraguay), alla Sig.ra Mingo Bogado Julia Selva, nata ad Asunción (Paraguay) il 18 giugno 1964, in possesso della doppia cittadinanza italiana e paraguaiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Mingo Bogado Julia Selva è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08575

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Muzhetska Tetyana Leonidivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 15 luglio 2009, con la quale la Dr.ssa Muzhetska Tetyana, nata a Sumy (Ucraina) il 7 maggio 1971, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione denominato "SVODOTSTVO", rilasciato, in data 30 agosto 1999, con n. 8/99, dall'Università Statale di Medicina "Danylo Galytskyy", con sede a Lviv (Ucraina), al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in oftalmologia;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, il comma 7 dell'articolo 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

TENUTO CONTO che nella riunione del 28 aprile 2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 26 aprile 2012 e in data 17 maggio 2012, a seguito della quale la Dr.ssa Muzhetska Tetyana è risultata idonea;

RILEVATO che il titolo in questione è stato rilasciato, dalla predetta dall'Università Statale di Medicina "Danylo Galytskyy", alla Dr.ssa Muzhetska Tetyana Leonidivna;

TENUTO CONTO che, dalla documentazione agli atti, risulta che "Leonidivna" è il patronimico della Dr.ssa Muzhetska Tetyana;

CONSIDERATO, pertanto, che i nominativi Muzhetska Tetyana Leonidivna e Muzhetska Tetyana si riferiscono alla medesima persona fisica, le cui esatte generalità sono: Muzhetska Tetyana, nata a Sumy (Ucraina) il 7 maggio 1971;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in oftalmologia in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di specializzazione denominato "SVODOTSTVO", rilasciato, in data 30 agosto 1999, con n. 8/99, dall'Università Statale di Medicina "Danylo Galytskyy", con sede a Lviv (Ucraina), alla Dr.ssa Muzhetska Tetyana Leonidivna, nata a Sumy (Ucraina) il 7 maggio 1971, cittadina ucraina, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in oftalmologia.

2. La Dr.ssa Muzhetska Tetyana, già iscritta all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Milano, è autorizzata ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in oftalmologia, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08576

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rabadji Nadejda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 5 luglio 2006, con la quale la Sig.ra Rabadji Nadejda, nata nel villaggio di Aluatu (Distretto di Taraclia, Moldova) il 19 marzo 1971, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "DIPLOMA – PROFILUL MEDICINA GENERALA", Serie AL – N. 010636, rilasciato, in data 26 giugno 1996, con n. 332, dall'Università di Stato di Medicina "N. Testemitanu" – Facoltà di Medicina Generale, con sede a Chisinau (Moldova), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

TENUTO CONTO che nella riunione del 19 settembre 2006 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 20 aprile 2012 e in data 7 maggio 2012, a seguito della quale la Sig.ra Rabadji Nadejda è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato “DIPLOMA – PROFILUL MEDICINA GENERALA”, in possesso dell’interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato “DIPLOMA – PROFILUL MEDICINA GENERALA”, Serie AL – N. 010636, rilasciato, in data 26 giugno 1996, con n. 332, dall’Università di Stato di Medicina “N. Testemitanu” – Facoltà di Medicina Generale, con sede a Chisinau (Moldova), alla Sig.ra Rabadji Nadejda, nata nel villaggio di Aluatu (Distretto di Taraclia, Moldova) il 19 marzo 1971, cittadina moldava, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Rabadji Nadejda è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell’ambito delle quote stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell’interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A08577

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tiple Dorina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neurologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16 del predetto decreto, concernente la procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

VISTO, in particolare, quanto indicato al comma 3 di detto articolo, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

VISTO il Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo, concernente il regime generale di riconoscimento di titoli di formazione e, in particolare, l'articolo 18, riguardante l'ambito di applicazione di detto regime generale di riconoscimento;

VISTI, altresì, gli articoli 21, 22 e 23 del medesimo decreto, concernenti, rispettivamente, le condizioni per il riconoscimento, le misure compensative ed il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale;

VISTA l'istanza, in data 8 novembre 2010, con la quale la Dr.ssa Tiple Dorina, nata a Solotvino (Ucraina) il 4 marzo 1974, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione denominato "CERTIFICAT DE MEDIC SPECIALIST NEUROLOGIE", rilasciato, in data 6 luglio 2010, dal Ministero della salute rumeno, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in neurologia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

VISTA la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella riunione del 19 settembre 2011, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa, ai sensi di quanto disposto dai citati articoli 22 e 23 dello stesso decreto;

VISTO il proprio decreto in data 2 dicembre 2011, con il quale è stata attribuita all'interessata detta misura compensativa, consistente, a scelta dell'istante, nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nell'effettuazione di una prova attitudinale;

VISTA la nota, in data 12 gennaio 2012, con la quale la Dr.ssa Tiple Dorina, ai sensi del citato articolo 22 del decreto legislativo n. 206/2007, ha comunicato di optare per l'effettuazione di una prova attitudinale quale modalità di riconoscimento del titolo in questione;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 26 aprile 2012 e in data 17 maggio 2012, a seguito della quale la Dr.ssa Tiple Dorina è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di specializzazione denominato "CERTIFICAT DE MEDIC SPECIALIST NEUROLOGIE", rilasciato, in data 6 luglio 2010, dal Ministero della salute rumeno alla Dr.ssa Tiple Dorina, nata a Solotvino (Ucraina) il 4 marzo 1974, cittadina rumena, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in neurologia.

2. La Dr.ssa Tiple Dorina, già iscritta all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Roma, è autorizzata ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in neurologia, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A08578

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cacalete Magdalena Tănase, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **TĂNASE Magdalena** nata a Filiasi (Romania) il 26 gennaio 1987, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di **"Moasă"** conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia di Craiova — Facoltà di ostetricia ed assistenza medica nella sessione di settembre del 2010 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di **ostetrica**;

VISTO il predetto titolo professionale che risulta rilasciato al nome di **CACALETE Magdalena;**

VISTO il certificato di matrimonio della richiedente dal quale risulta che la stessa ha assunto il cognome **TĂNASE;**

VISTO il certificato in data 28 novembre 2011 dell'Autorità competente in Romania Ministero della Salute – Direzione Generale risorse umane e certificazione di Bucarest e la relativa traduzione in lingua italiana nella quale si attesta che "soddisfa tutte le condizioni previste dall'art.40 (1a), (2a) e (3) e l'art, 41 (1a-i) della Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo il riconoscimento delle qualifiche professionali, con le successive modificazioni. Il suddetto titolo di qualifica è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario suindicato; che il certificato è stato rilasciato in conformità a quanto previsto dall'art. 21 (I) della Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con le successive modifiche."

ACCERTATA, la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Repubblica di Romania con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Moasă"** conseguito nella sessione di settembre del 2010 in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia di Craiova — Facoltà di ostetricia ed assistenza medica dalla signora **CACALETE Magdalena** coniugata **TĂNASE** Filiasi (Romania) il 26 gennaio 1987, cittadina romena, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **ostetrica.**

Art. 2

La richiedente signora **CACALETE Magdalena** coniugata **TĂNASE** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **ostetrica** previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08579

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Ancuta Alexandru Silviu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il signor **Ancuta Alexandru Silviu,** nato a Botosani (Romania) il 30 maggio 1987, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Gheorghe Marinescu" di Tirgu Mures nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 21 marzo 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Gheorghe Marinescu" di tirgu Mures nell'anno 2011 dal signor **Ancuta Alexandru Silviu,** nato a Botosani (Romania) il 30 maggio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il signor **Ancuta Alexandru Silviu** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A08580

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodriguez Garcia Flor Josefina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra RODRIGUEZ GARCIA Flor Josefina, cittadina dominicana, nata a San Pedro, El Cercado (Repubblica Dominicana) il 14 agosto 1960, ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada En Enfermeria** conseguito nel 2007 presso "Universidad Autonoma de Santo Domingo" di S.Domingo (Repubblica Dominicana)**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 24 maggio 2011, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dr.Giovanni Leonardi, in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti dei rispettivi uffici;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di **Licenciada En Enfermeria** conseguito nell'anno 2007 presso "Universidad Autonoma de S.Domingo" di S.Domingo (Repubblica Dominicana) dalla Sig.ra RODRIGUEZ GARCIA Flor Josefina, cittadina dominicana**,** nata a S.Pedro, El Cercado **(**Repubblica Dominicana**)** il giorno 14 agosto 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra RODRIGUEZ GARCIA Flor Josefina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08581

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Laura Todirică, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 27/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Laura Todirică nata a Falticeni (Romania) il giorno 19/08/1983, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Doctor Medic in domeniul Medicinā specializarea Stomatologie" rilasciato in data 05/11/2008 con il n. 185 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Davila" - Bucarest - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Doctor Medic in domeniul Medicinā specializarea Stomatologie" rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Davila" - Bucarest - Romania – in data 05/11/2008 con il n. 185 alla Sig.ra Laura Todirică, nata a Falticeni (Romania) il giorno 19/08/1983, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La Sig.ra Laura Todirică è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08582

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Heliiana Harangozó, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 19/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Heliiana Buzac nata a Iasi (Romania) il giorno 20/05/1979, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Licenţiat în farmacie în profilul Farmacie specializarea Farmacie" rilasciato in data 28/09/2004 con il n. 1646 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

VISTI i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

VISTO in particolare il certificato di matrimonio serie CD n. 585991 rilasciato in data 31/07/2005;

PRESO ATTO che dal suddetto atto si evince che la Sig.ra Heliiana Harangozó nata a Iasi (Romania) il giorno 20/05/1979, di cittadinanza rumena, titolare del "Diploma de Licenţă de Licenţiat în farmacie în profilul Farmacie specializarea Farmacie" rilasciato in data 28/09/2004 con il n. 1646 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi - Romania - è la stessa persona di Heliiana Buzac nata a Iasi (Romania) il giorno 20/05/1979 e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de Licenţiat în farmacie în profilul Farmacie specializarea Farmacie" rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi - Romania – in data 28/09/2004 con il n. 1646 alla Sig.ra Heliiana Harangozó, nata a Iasi (Romania) il giorno 20/05/1979, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2

La Sig.ra Heliiana Buzac è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08583

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cristiana Irina Dragan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 25/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Cristiana Irina Pisoiu nata a Fagaras (Romania) il giorno 20/09/1969, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā" rilasciato in data 17/12/1996 con il n. 118 dalla Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTO in particolare l'atto notarile n. 1042 rilasciato in data 08/05/2006;

PRESO ATTO che dal suddetto atto si evince che la Sig.ra Cristiana Irina Dragan nata a Fagaras (Romania) il giorno 20/09/1969, di cittadinanza rumena, titolare del "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā" rilasciato in data 17/12/1996 con il n. 118 dalla Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - Romania - è la stessa persona di Cristiana Irina Pisoiu nata a Fagaras (Romania) il giorno 20/09/1969 e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā" rilasciato dalla Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - Romania – in data 17/12/1996 con il n. 118 alla Sig.ra Cristiana Irina Dragan, nata a Fagaras (Romania) il giorno 20/09/1969, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Cristiana Irina Pisoiu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08584

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pavlína Dobáková, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 25/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Pavlína Dobáková nata a Poprad (Repubblica Slovacca) il giorno 25/11/1978, di cittadinanza slovacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Magister (Mgr.) farmácia" rilasciato in data 27/05/2002 con il n. M000099 dalla Univerzita Komenského - Bratislave - Repubblica Slovacca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Magister (Mgr.) farmácia" rilasciato dalla Univerzita Komenského - Bratislave - Repubblica Slovacca – in data 27/05/2002 con il n. M000099 alla Sig.ra Pavlína Dobáková, nata a Poprad (Repubblica Slovacca) il giorno 25/11/1978, di cittadinanza slovacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2

La Sig.ra Pavlína Dobáková è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08585

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefania Milano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 20/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Stefania Milano nata a Sarno (SA) (Italia) il giorno 04/05/1987, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenciada en odontología" rilasciato in data 01/07/2011 dalla Universitat Internacional de Catalunya - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Licenciada en odontología" rilasciato dalla Universitat Internacional de Catalunya - Spagna – in data 01/07/2011 alla Sig.ra Stefania Milano, nata a Sarno (SA) (Italia) il giorno 04/05/1987, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La Sig.ra Stefania Milano è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08586

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Victoria Carmen Otoman, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 05/03/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Victoria Carmen Neculau nata a Babadag (Romania) il giorno 17/01/1966, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Medic dentist specializarea Medicină Dentară" rilasciato in data 12/06/2012 con il n. 278 in duplicato, dalla Universitatea Apollonia din Iasi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

VISTI i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

VISTO in particolare il certificato di matrimonio rilasciato in data 15/12/2003, serie CB n. 582830;

PRESO ATTO che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la Sig.ra Victoria Carmen Otoman nata a Babadag (Romania) il giorno 17/01/1966, di cittadinanza rumena, titolare del "Diploma de Licenţă de Medic dentist specializarea Medicină Dentară" rilasciato in data 12/06/2012 con il n. 278 in duplicato, dalla Universitatea Apollonia din Iasi - Romania - è la stessa persona di Victoria Carmen Neculau, nata a Babadag (Romania) il giorno 17/01/1966, e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de Medic dentist specializarea Medicină Dentară" rilasciato in data 12/06/2012 con il n. 278 in duplicato, alla Sig.ra Victoria Carmen Otoman, nata a Babadag (Romania) il giorno 17/01/1966, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La Sig.ra Victoria Carmen Neculau è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08587

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Albert Weger, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 22/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Albert Weger nato a Bressanone (Italia) il giorno 10/07/1977, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fachärzt für Innere Medizin" rilasciato in data 24/11/2010 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina interna;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Fachärzt für Innere Medizin" rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria – in data 24/11/2010 al Sig. Albert Weger, nato a Bressanone (Italia) il giorno 10/07/1977, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 2

Il Sig. Albert Weger già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08588

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Armanda Manuela Faria Maia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 27/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Armanda Manuela Faria Maia nata a S. Eulalia - Felgueiras (Portogallo) il giorno 15/08/1980, di cittadinanza portoghese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Carta de Curso de Licenciatura em Medicina Dentaria" rilasciato in data 19/05/2010 dalla Universidade Ferdinando Pessoa - Portogallo - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Carta de Curso de Licenciatura em Medicina Dentaria" rilasciato dalla Universidade Ferdinando Pessoa - Portogallo – in data 19/05/2010 alla Sig.ra Armanda Manuela Faria Maia, nata a S. Eulalia - Felgueiras (Portogallo) il giorno 15/08/1980, di cittadinanza portoghese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La Sig.ra Armanda Manuela Faria Maia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08589

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tania Dalsass, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 12/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Tania Dalsass nata a Bolzano (Italia) il giorno 08/08/1977, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe" rilasciato in data 18/04/2012 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe" rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria – in data 18/04/2012 alla Sig.ra Tania Dalsass, nata a Bolzano (Italia) il giorno 08/08/1977, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 2

La Sig.ra Tania Dalsass già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08590

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Veronika Sommavilla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 21/05/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Veronika Sommavilla nata a Trento (Italia) il giorno 02/06/1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Staatliche Apothekerdiplom" rilasciato in data 18/04/2012 dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Staatliche Apothekerdiplom" rilasciato dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria – in data 18/04/2012 alla Sig.ra Veronika Sommavilla, nata a Trento (Italia) il giorno 02/06/1983, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2

La Sig.ra Veronika Sommavilla è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08591

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Johan Henrik Wersall, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 26/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Johan Henrik Wersall nato a Johanneberg (Svezia) il giorno 12/10/1975, di cittadinanza svedese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Läkarexamen" rilasciato in data 29/10/2004 dalla Lunds Universitet - Svezia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Läkarexamen" rilasciato dalla Lunds Universitet - Svezia – in data 29/10/2004 al Sig. Johan Henrik Wersall, nato a Johanneberg (Svezia) il giorno 12/10/1975, di cittadinanza svedese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Johan Henrik Wersall è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08592

DECRETO 18 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Santo Hernandez Fernando Manuel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, pervenuta nel mese di ottobre 2008, con la quale il Sig. Santo Hernandez Fernando Manuel, nato il 18.8.1971 a Isla de la juventud (Cuba), cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Doctor en estomatologia", rilasciato in data 21.7.1997 dall'Istituto Superiore di Scienze mediche de L'Avana (Cuba), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"- e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 7.10.2008 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale nelle seguenti materie: endodozia; protesi dentaria; parodontologia; ortodonzia; medicina legale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 giugno 2012, a seguito della quale il Sig. Santo Hernandez Fernando Manuel è risultato idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 7.5.2009 con il quale al Sig. Fernando Manuel Santo Hernandez è stata conferita la cittadinanza italiana nonché il prenome Fernando Manuel ed il cognome Santo, in conformità alla legge italiana;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Doctor en estomatologia", rilasciato in data 21.7.1997 dall'Istituto Superiore di Scienze mediche de L'Avana (Cuba) al Sig. Santo Hernandez Fernando Manuel, nato il 18.8.1971 a Isla de la juventud (Cuba), cittadino italiano, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il Dr. Santo Fernando Manuel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all' Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08593

DECRETO 18 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Katja Zakosek Kocjancic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la Sig.ra **Kocjancic Katja** nata a Capodistria (Slovenia) il 9 marzo 1979, cittadina slovena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Zdravstveni Tehnik**" conseguito in Slovenia e rilasciato dalla Scuola media superiore sanitaria di Pirano in data 28 giugno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività del profilo professionale di Operatore Socio Sanitario;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **ZAKOSEK Katja**;

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **Kocjancic**

VISTA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "Operatore Socio Sanitario" come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 "Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione", sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenza dei Servizi nella seduta del 7 giugno 2007, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D. Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Zdravstveni Tehnik**" conseguito in Slovenia e rilasciato dalla Scuola media superiore sanitaria di Pirano in data 28 giugno 2000 con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di Zdravstveni Tehnik a partire dal giorno 2 aprile 2001, dalla signora **Katja Zakosek coniugata Kocjancic** nata a Capodistria (Slovenia) il 9 marzo 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di Operatore Socio Sanitario.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08594

DECRETO 18 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Serban Florica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Serban Florica** nata a Ostrov (Romania) il 19 novembre 1968, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 25 aprile 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2011, dalla signora **Serban Florica,** nata a **Ostrov (Romania)** il **19 novembre 1968**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Serban Florica** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08595

DECRETO 19 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Veitia Rodriguez Helena Victoria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 7 luglio 2008, con la quale la Sig.ra Veitia Rodriguez Helena Victoria, nata a Sancti Spiritus (Cuba) il 1° gennaio 1964, cittadina cubana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Diploma de Doctor en Medicina", rilasciato, in data 24 agosto 1987, dall' "Instituto Superior de Ciencias Medicas de Villa Clara", con sede a Santa Clara (Cuba), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

TENUTO CONTO che nella riunione del 9 dicembre 2008 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 20 aprile 2012 e in data 7 maggio 2012, a seguito della quale la Sig.ra Veitia Rodriguez Helena Victoria è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Diploma de Doctor en Medicina", in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Diploma de Doctor en Medicina", rilasciato, in data 24 agosto 1987, dall' "Instituto Superior de Ciencias Medicas de Villa Clara", con sede a Santa Clara (Cuba), alla Sig.ra Veitia Rodriguez Helena Victoria, nata a Sancti Spiritus (Cuba) il 1° gennaio 1964, cittadina cubana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Veitia Rodriguez Helena Victoria è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08596

DECRETO 19 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Chernykh Aleksandrovna Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 28 marzo 2012, con la quale la Sig.ra Chernykh Irina, nata a Grosny (Russia) il 19 dicembre 1979, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung", rilasciato, in data 19 dicembre 2011, dal "Landesprüfungsamt für Medizin, Psychoterapie und Pharmazie" di Düsseldorf (Germania), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

TENUTO CONTO che nella riunione del 25 maggio 2012 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di esprimere parere favorevole al riconoscimento senza misura compensativa del titolo di medico in possesso dell'interessata, in quanto detto titolo soddisfa i requisiti di formazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

RILEVATO che il titolo in questione è stato rilasciato, dal predetto "Landesprüfungsamt für Medizin, Psychoterapie und Pharmazie" di Düsseldorf (Germania), alla Sig.ra Irina Aleksandrovna Chernykh;

TENUTO CONTO che, dalla documentazione agli atti, risulta che "Aleksandrovna" è il patronimico della Sig.ra Chernykh Irina;

CONSIDERATO, pertanto, che i nominativi Chernykh Aleksandrovna Irina e Chernykh Irina si riferiscono alla medesima persona fisica, le cui esatte generalità sono: Chernykh Irina, nata a Grosny (Russia) il 19 dicembre 1979;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung", in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung", rilasciato, in data 19 dicembre 2011, dal "Landesprüfungsamt für Medizin, Psychoterapie und Pharmazie" di Düsseldorf (Germania), alla Sig.ra Chernykh Aleksandrovna Irina, nata a Grosny (Russia) il 19 dicembre 1979, cittadina russa, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Chernykh Irina è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A08597

DECRETO 19 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoica Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Stoica Gabriela** nata a Pitesti (Romania) il 3 marzo 1980, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Ion Cantacuzino" di Pitesti nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 24 novembre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Ion Cantacuzino" di Pitesti nell'anno 2010, dalla signora **Stoica Gabriela,** nata a **Pitesti (Romania)** il **3 marzo 1980**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Stoica Gabriela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08598

DECRETO 19 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Hosseinpour Azam, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n .115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTO il decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2010, n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **HOSSEINPOUR Azam,** nata a Ghaemshahr (Iran), il giorno 11 settembre 1980, cittadina Iraniana, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di laureata in Infermieristica conseguito in Iran a ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACQUISITO il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 16, comma 3 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007, espresso nella seduta in data 24 maggio 2011;

VISTO il proprio decreto direttoriale in data 27 giugno 2011, prot. DGRUPS n. 31031-P del 28 giugno 2011, con il quale il riconoscimento è stato subordinato al compimento di una prova attitudinale vertente sulle seguenti materie: **nursing generale e specialistico, medico e chirurgico;**

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2012, a seguito della quale la Sig.ra **HOSSEINPOUR Azam** è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli Uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo professionale di laureata in Infermieristica conseguito nell'anno 2004 presso la Università islamica Azad di Teheran (Iran) dalla Sig.ra **HOSSEINPOUR Azam,** nata a Ghaemshahr (Iran), il giorno 11 settembre 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere.**

ART. 2

1. La Sig.ra **HOSSEINPOUR Azam** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08599

DECRETO 19 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Concepcion Delgado Yudith, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTO l'art. 22 del Decreto Legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **CONCEPCION DELGADO Yudith,** nata a Holguin Mayari (Cuba) il giorno 15 luglio 1982, cittadina italiana**,** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Tecnica en Enfermeria"** conseguito a **Cuba** nell'anno 2003, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACQUISITO il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 16, comma 3 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007, espresso nella seduta in data 24 febbraio 2009;

VISTA la propria nota prot. DGRUPS – 23553 del 4 aprile 2009 con la quale si subordina il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 900 ore;

VISTA la relazione in data 25 maggio 2012, del Coordinatore del corso di laurea di infermieristica dell' Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", nella quale si dichiara che la Sig.ra **CONCEPCION DELGADO Yudith** ha superato il tirocinio di adattamento con esito positivo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli Uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di "**Tecnica en Enfermeria"** conseguito nell'anno 2003 presso la Filial Tecnologica de la Salud "Cesar Fornet Fruto", in Calle Mirò esquina Agramonte, Holguin (Cuba) dalla Sig.ra **CONCEPCION DELGADO Yudith,** nata a Holguin Mayari (Cuba) il giorno 15 luglio 1982**,** cittadina italiana**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **CONCEPCION DELGADO Yudith** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A08600

DECRETO 19 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pitiga Elena Margareta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTI ,altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2010 n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **Pitiga Elena Margareta** nata a Drobeta Turnu Severin (Romania) il giorno 18 dicembre 1975, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Arad nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto direttoriale in data 12 maggio 2010 prot. n. DGRUPS-0024690-P- 20/05/2010, con il quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei Servizi, ha subordinato il riconoscimento del titolo in questione al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di **5 semestri**, pari a **2250 ore** o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: **patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistico, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;**

VISTA la nota datata 03 giugno 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la **prova attitudinale**;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 12 luglio 2012, da cui si evince che la signora **Pitiga Elena Margareta** è **risultata idonea**;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine del servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli Uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Arad nell'anno 1997 dalla signora **Pitiga Elena Margareta,** nata a Drobeta Turnu Severin (Romania) il 18 dicembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **Pitiga Elena Margareta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A08601

DECRETO 19 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Scortan Emilia Mioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Scortan Emilia Mioara** nata a Melinesti (Romania) il giorno 31/12/1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolare "Charles Laugier" di Craiova nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 24/04/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolare "Charles Laugier" di Craiova nell'anno 2011, dalla sig.ra **Scortan Emilia Mioara,** nata a **Melinesti (Romania)** il **31/12/1988**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

la sig.ra **Scortan Emilia Mioara** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08602

DECRETO 19 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Solomon Denisa Adina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Solomon Denisa Adina** nata a Comanesti (Romania) il 28 maggio 1989, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso il Collegio "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 02 dicembre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso il Collegio "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno 2011, dalla signora **Solomon Denisa Adina,** nata a **Comanesti (Romania)** il **28 maggio 1989**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Solomon Denisa Adina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08603

DECRETO 19 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Toro Ibanez Patricia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 20 febbraio 2012, con la quale la Sig.ra Toro Ibanez Patricia, nata a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) il 2 gennaio 1978, cittadina boliviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Titulo en Provision Nacional de Medico Cirujano" – Serie B, N. 002203 - rilasciato, in data 18 giugno 2003, dalla "Universidad Catolica Boliviana San Pablo", con sede a La Paz (Bolivia), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

VISTO il proprio decreto in data 14 marzo 2012, con il quale, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 19 aprile 2012 e in data 7 maggio 2012, a seguito della quale la Sig.ra Toro Ibanez Patricia è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Titulo en Provision Nacional de Medico Cirujano", in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Titulo en Provision Nacional de Medico Cirujano" – Serie B, N. 002203 - rilasciato, in data 18 giugno 2003, dalla "Universidad Catolica Boliviana San Pablo", con sede a La Paz (Bolivia), alla Sig.ra Toro Ibanez Patricia, nata a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) il 2 gennaio 1978, cittadina boliviana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Toro Ibanez Patricia è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A08976

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Semra Aydin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 28/6/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Semra Aydin nata a Bonn (Germania) il giorno 14/4/1974, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 17/05/2001 dalla Bezirksregierung Münster - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTA la medesima istanza del 28/6/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Semra Aydin ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie" rilasciato in data 24/05/2012 dall' Ärztekammer Nordrhein - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ematologia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 17/05/2001 dalla Bezirksregierung Münster - Germania - alla Sig.ra Semra Aydin, nata a Bonn (Germania) il giorno 14/4/1974, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Semra Aydin è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di "Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie" rilasciato dall'Ärztekammer Nordrhein - Germania - in data 24/05/2012 alla Sig.ra Semra Aydin, nata a Bonn (Germania) il giorno 14/4/1974, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ematologia.

Art. 4

La Sig.ra Semra Aydin, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'articolo 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ematologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08604

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Denis Cristina Mihai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 37, comma 3, del menzionato Decreto Legislativo che disciplina i diritti acquisiti specifici dei medici di medicina generale;

VISTA l'istanza del 18/5/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Denis Cristina MIHAI, nata a Campina (Romania) il giorno 22/12/1967, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero di esercitare, in Italia, l'attività di medico di medicina generale senza il titolo di formazione specifica in medicina generale di cui all'Allegato V, punto 5.1.4, del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO il certificato n. 20173 rilasciato, in data 25/10/2011, dal Ministerul Sănătătii - Direcţia Generală Resurse Umane (Romania), con il quale si attesta che la sig.ra Denis Cristina MIHAI "è beneficiaria del diritto acquisito previsto nell'art. 30 (1) della Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio";

VISTO il proprio decreto in data 15/6/2012, con cui la sig.ra Denis Cristina MIHAI è stata autorizzata all'esercizio della professione di medico chirurgo in Italia;

PRESO ATTO che la sig.ra Denis Cristina MIHAI non risulta, attualmente, iscritta presso un Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il diritto ad esercitare l'attività di medico di medicina generale, in virtù dei diritti acquisiti in Romania;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, alla dott.ssa Denis Cristina MIHAI, nata a Campina (Romania) il giorno 22/12/1967, di cittadinanza rumena, è riconosciuto il diritto ad esercitare, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, l'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 2

La dott.ssa Denis Cristina MIHAI in virtù dell'autorizzazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, di cui al decreto del 15/6/2012 citato in premessa, solo ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente può avvalersi in Italia del diritto ad esercitare l'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08605

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cobianu Elena Madalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **COBIANU Elena Madalina** nata a Targoviste (Romania) il giorno 28/07/1985, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Collegio Nazionale "Iulia Hasdeu" di Lugoj nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 10/02/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale "Iulia Hasdeu" di Lugoj nell'anno 2011, dalla signora **COBIANU Elena Madalina,** nata a **Targoviste (Romania)** il **28/07/1985** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **COBIANU Elena Madalina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A08606

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pletea Angelica Popescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **POPESCU Angelica** nata a Bacani (Romania) il giorno 14/02/1969, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **PLETEA POPESCU Angelica;**

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **POPESCU;**

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 03/02/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2011, dalla signora **PLETEA Angelica coniugata POPESCU,** nata a **Bacani (Romania)** il **14/02/1969** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **PLETEA Angelica, coniugata POPESCU,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A08607

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Blasquez Rodriguez Maria Carolina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 17.4.2010, con la quale la Sig.ra Blasquez Rodriguez Maria Carolina, nata il 29.10.1981 a Cumana (Venezuela), cittadina spagnola, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Odontologo", rilasciato in data 28.5.2004 dall'"Universidad de Carabobo" di Valencia (Venezuela), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 26.10.2010 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale nelle seguenti materie: medicina legale; protesi dentale; parodontologia;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 giugno 2012, a seguito della quale la Sig.ra Blasquez Rodriguez Maria Carolina è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Odontologo", rilasciato in data 28.5.2004 dall'"Universidad de Carabobo" di Valencia (Venezuela) alla Sig.ra Blasquez Rodriguez Maria Carolina, nata il 29.10.1981 a Cumana (Venezuela), cittadina spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La D.ssa Blasquez Rodriguez Maria Carolina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all' Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08608

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Lopez Medrano Leonila Glenda Romina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 12.11.2008, con la quale la Sig.ra Lopez Medrano Leonila Glenda Romina, nata il 7.6.1975 a Lima (Perù), cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Cirujano Dentista", rilasciato in data 23.10.1998 dalla "Universidad Nacional Federico Villareal" di Lima (Perù) , ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 9.12.2008 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale nelle seguenti materie: endodonzia; protesi dentaria; parodontologia; medicina legale; ortodonzia;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 giugno 2012, a seguito della quale la Sig.ra Lopez Medrano Leonila Glenda Romina è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Cirujano Dentista", rilasciato in data 23.10.1998 dalla "Universidad Nacional Federico Villareal" di Lima (Perù) alla Sig.ra Lopez Medrano Leonila Glenda Romina, nata il 7.6.1975 a Lima (Perù), cittadina peruviana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La D.ssa Lopez Medrano Leonila Glenda Romina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A08609

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Anakarina Lara Gaudens, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 9.5.2011, con la quale la Sig.ra Lara Anakarina, nata il 20.7.1971 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Odontologo", rilasciato alla Sig.ra Anakarina Lara Gaudens in data 5.12.1997 dall' "Universidad Central de Venezuela" di Caracas (Venezuela), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 19.9.2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale nelle seguenti materie: endodonzia; medicina legale; protesi dentale; parodontologia;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 giugno 2012, a seguito della quale la Sig.ra Lara Anakarina è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il certificato in data 13.5.2011 rilasciato dal Vice Consolato d'Italia a Los Teques (Venezuela) che attesta che la Sig.ra Lara Gaudens Anakarina e la Sig.ra Lara Anakarina sono la medesima persona e che le esatte generalità della stessa sono: Lara Anakarina;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Odontologo", rilasciato in data 5.12.1997 dall' "Universidad Central de Venezuela" di Caracas (Venezuela) alla Sig.ra Anakarina Lara Gaudens, nata il 20.7.1971 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La D.ssa Lara Anakarina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all' Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08610

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sebastian Kunnakadan Pouly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il decreto direttoriale DGRUPS/IV/20219 in data 23 aprile 2010 inviato all'interessato con nota prot 20219 del 28 aprile 2010, con il quale è stato riconosciuto il titolo "Nurse e Midwife", conseguito in India nel 1989 dalla Sigra **SEBASTIAN KUNNAKADAN Pouly**, nata a Thottakom-Kerala il 10 maggio 1967;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **SEBASTIAN KUNNAKADAN Pouly** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **SEBASTIAN KUNNAKADAN Pouly** in data 21 giugno 2012;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art.1

Il titolo “Nurse-midwife”conseguito nell’anno 1989 presso la “Holy Cross Hospital” di Ambikapur (India) dalla Sigra **SEBASTIAN KUNNAKADAN Pouly**, nata a Thottakom-Kerala (India) il giorno 10 maggio 1967, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art.2

1 La Sigra **SEBASTIAN KUNNAKADAN Pouly,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08611

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Joy Linu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il decreto direttoriale DGRUPS/IV/64907 in data 15 dicembre 2009 inviato all'interessata con nota prot 64907 del 28 dicembre 2009, con il quale è stato riconosciuto il titolo "Nurse e Midwife", conseguito in India nel 2005 dalla Sigra **JOY Linu**, nata a Angamaly-Kerala il 22 luglio 1985;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **JOY Linu** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **JOY Linu** in data 21 giugno 2012;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art.1

Il titolo "Nurse-midwife"conseguito nell'anno 2005 presso la "Rajiv Gandhi School of Nursing, Koothattukulam Co-Operative Hospital Ltd" di Ernakulam (India) dalla Sigra **JOY Linu**, nata a Angamaly-Kerala (India) il giorno 22 luglio 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art.2

1 La Sigra **JOY Linu,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08612

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sebastian Molly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il decreto direttoriale DGRUPS/IV/29755 in data 22 giugno 2010 inviato all'interessato con nota prot 29755 del 24 giugno 2010, con il quale è stato riconosciuto il titolo "Nurse e Midwife", conseguito in India nel 1996 dalla Sigra **SEBASTIAN Molly**, nata a Kalikavu-Kerala il 6 marzo 1970;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **SEBASTIAN Molly** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **SEBASTIAN Molly** in data 21 giugno 2012;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art.1

Il titolo “Nurse-midwife”conseguito nell’anno 1996 presso la “Swathi School of Nursing” di Tirupathi (India) dalla Sigra **SEBASTIAN Molly**, nata a Kalikavu-Kerala (India) il giorno 6 marzo 1970, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art.2

1 La Sigra **SEBASTIAN Molly,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A08613

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ephrem Leena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il decreto direttoriale DGRUPS/IV/29760 in data 22 giugno 2010 inviato all'interessato con nota prot 29760 del 24 giugno 2010, con il quale è stato riconosciuto il titolo "Nurse e Midwife", conseguito in India nel 2007 dalla Sigra **EPHREM Leena**, nata a Kattapana il 9 dicembre 1986;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **EPHREM Leena** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **EPHREM Leena** in data 21 giugno 2012;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art.1

Il titolo “Nurse-midwife”conseguito nell’anno 2007 presso la “Aparna School of Nursing” di Tirupati (India) dalla Sigra **EPHREM Leena**, nata a Kattapana-Kerala (India) il giorno 9 dicembre 1986, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art.2

1 La Sigra **EPHREM Leena,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08614

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Jetty, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il decreto direttoriale DGRUPS/IV/29601 in data 18 giugno 2010 inviato all'interessato con nota prot 29601 del 23 giugno 2010, con il quale è stato riconosciuto il titolo "Nurse e Midwife", conseguito in India nel 2007 dalla Sigra **THOMAS Jetty**, nata a Chellarkovil-Kerala il 26 maggio 1984;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **THOMAS Jetty** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **THOMAS Jetty** in data 21 giugno 2012;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art.1

Il titolo “Nurse-midwife”conseguito nell’anno 2007 presso la “National School of Nursing” di Bangalore (India) dalla Sigra **THOMAS Jetty**, nata a Chellarkovil-Kerala (India) il giorno 26 maggio 1984, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art.2

1 La Sigra **THOMAS Jetty,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08615

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigoras Aliona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **GRIGORAS Aliona** nata a Ciuciuleni (Moldavia) il giorno 15/02/1988, cittadina romena chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 23/03/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2011, dalla signora **GRIGORAS Aliona,** nata a **Ciuciuleni (Moldavia)** il **15/02/1988** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **GRIGORAS Aliona** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08616

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Alby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il decreto direttoriale DGRUPS/IV/27408 in data 31 maggio 2010 inviato all'interessato con nota prot 27408 del 9 giugno 2010, con il quale è stato riconosciuto il titolo "Nurse e Midwife", conseguito in India nel 2005 dalla Sigra **JOSEPH Alby**, nata a Kumily-Kerala il 28 gennaio 1986;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **JOSEPH Alby** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **JOSEPH Alby** in data 21 giugno 2012;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art.1

Il titolo “Nurse-midwife”conseguito nell’anno 2007 presso il “Nagarjuna School of Nursing” di Vijayawada (India) dalla Sigra **JOSEPH Alby**, nata a Kumily-Kerala (India) il giorno 28 gennaio 1986, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art.2

1 La Sigra **JOSEPH Alby,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08617

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Vieru Ioana Adela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **VIERU Ioana Adela** nata a Stei (Romania) il giorno 01/03/1981, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 13/01/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'anno 2011, dalla signora **VIERU Ioana Adela,** nata a **Stei (Romania)** il **01/03/1981** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **VIERU Ioana Adela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A08618

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Celinemol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il decreto direttoriale DGRUPS/IV/29762 in data 22 giugno 2010 inviato all'interessato con nota prot 29762 del 24 giugno 2010, con il quale è stato riconosciuto il titolo "Nurse e Midwife", conseguito in India nel 1997 dalla Sigra **MATHEW Celinemol**, nata a Chamakal-Kerala il 17 febbraio 1975;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **MATHEW Celinemol** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **MATHEW Celinemol** in data 21 giugno 2012;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art.1

Il titolo “Nurse-midwife”conseguito nell’anno 1997 presso la “Vivekanandha School of Nursing” di Tiruchengodu (India) dalla Sigra **MATHEW Celinemol**, nata a Chamakala-Kerala (India) il giorno 17 febbraio 1975, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art.2

1 La Sigra **MATHEW Celinemol,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08619

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitrascu Ioana Madalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **DUMITRASCU Ioana Madalina** nata a Bacau (Romania) il giorno 28/08/1989, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso il Collegio "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 19/12/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso il Collegio "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno 2011, dalla signora **DUMITRASCU Ioana Madalina,** nata a **Bacau (Romania)** il **28/08/1989** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **DUMITRASCU Ioana Madalina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08620

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Criste Floare Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **CRISTE Floare Maria** nata a Valcau de Jos (Romania) il giorno 03/03/1969, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 29/11/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'anno 2010, dalla signora **CRISTE Floare Maria,** nata a **Valcau de Jos (Romania)** il **03/03/1969** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **CRISTE Floare Maria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08621

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Petrescu Maria Adelina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **PETRESCU Maria Adelina** nata a Dragasani (Romania) il giorno 28/10/1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Slatina nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 02/04/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Slatina nell'anno 2011, dalla signora **PETRESCU Maria Adelina,** nata a **Dragasani (Romania)** il **28/10/1988** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **PETRESCU Maria Adelina,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08622

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Danila Diana Georgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **DANILA Diana Georgiana**, nata a Iasi (Romania) il giorno 04/02/1985 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologia Green di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2009 dalla sig.ra **DANILA Diana Georgiana,** nata a **Iasi** (Romania) il **04/02/1985**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra DANILA Diana Georgiana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08623

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Manuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTI ,altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2010 n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale la sig.ra **BUMBAR Manuela** nata a Iasi (Romania) il giorno 27 dicembre 1970, cittadino romeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**asistent generalist"** conseguito in Romania nell'anno 1993, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **CIOBANU Manuela;**

VISTO il certificato di matrimonio dal quale rileva che la richiedente ha assunto il cognome **BUMBAR;**

VISTE le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 24 maggio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

VISTO il decreto direttoriale in data 28 luglio 2011 trasmesso all'interessata con la nota prot. n. DGRUPS-0036863-P in data 3 agosto 2011, con il quale il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di **1 semestre** o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: l'area critica, nell'area dell'emergenza- urgenza;

VISTA la nota in data 8 giugno 2012 con il quale il richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la **prova attitudinale**;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 12 luglio 2012, da cui si evince che la sig.ra **BUMBAR CIOBANU Manuela** è **risultata idonea**;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine del servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**asistent generalist**" conseguito in Romania nell'anno 1993 dalla sig.ra **CIOBANU Manuela,** nata a Iasi (Romania) il giorno 27 dicembre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La sig.ra **CIOBANU Manuela, coniugata BUMBAR** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08624

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nechita Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **NECHITA Maria**, nata a Vaslui (Romania) il 15 ottobre 1972, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specialità "Psyconas" di Vaslui nell'anno **1995**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **VODUT Maria**;

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **NECHITA**;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08766

DECRETO 20 luglio 2012.

Rettifica del decreto di riconoscimento, alla sig.ra Lodina Cornelia Adina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il proprio decreto prot. DGRUPS/IV/52409, in data 15 novembre 2011, con il quale il titolo professionale di "**Asistent medical generalist nivel 3, domeniul sanitar**" conseguito in **Romania** presso il Liceo Teologico Pentecostale "Logos" di Timisoara dalla Sig.ra **LODINA Cornelia Adina**, cittadina rumena, è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

VISTA l'istanza presentata dalla Sig.ra **LODINA Cornelia Alina** datata 31 maggio 2012, con la quale richiede di rettificare il proprio nome;

RILEVATO che nelle premesse e nel dispositivo, artt.1 e 2 del predetto decreto, viene indicato, quale nome di nascita "**Cornelia Adina**" anziché "**Cornelia Alina**";

RITENUTO necessario provvedere alla rettifica del provvedimento in questione**;**

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il decreto direttoriale in data 11 novembre 2011 - prot. DGRUPS/IV/52409-P-15/11/2011 con il quale è stato riconosciuto il titolo professionale di "**Asistent medical generalist nivel 3, domeniul sanitar**" conseguito in **Romania** presso il Liceo Teologico Pentecostale "Logos" di Timisoara dalla Sig.ra **LODINA Cornelia Adina**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere, è modificato come segue: nelle premesse e nel dispositivo, artt. 1 e 2, il nome di nascita dell'interessata è rettificato da "**Cornelia Adina**" in "**Cornelia Alina**";

Art. 2

1. Il Decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dall'11 novembre 2011;

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08767

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Maslinca Lacramioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **MASLINCA Lacramioara**, nata a Iasi (Romania) il 6 aprile 1977, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Calificat nivel 3, in specializarea asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Stato "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno **2004**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di "**Calificat nivel 3, in specializarea asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Stato "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno **2004** dalla sig.ra **MASLINCA Lacramioara**, nata a Iasi (Romania) il 6 aprile 1977, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **MASLINCA Lacramioara** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08768

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Orza Georgeta Ilenuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **ORZA Georgeta Ilenuta** nata a Sighetu Marmatiei (Romania) il 15 settembre 1975, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**, **domeniul sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell'**agosto del 2010**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **DUBCANICI Georgeta Ilenuta**;

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **ORZA**;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 16 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist**, **domeniul sanatate si asistenta pedagogica**” conseguito presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell’**agosto del 2010**, dalla signora **DUBCANICI Georgeta Ilenuta**, **coniugata ORZA**, nata a Sighetu Marmatiei (Romania) il 15 settembre 1975, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **DUBCANICI Georgeta Ilenuta**, **coniugata ORZA**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08769

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Martiuc Dan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il sig. **MARTIUC Dan**, nato a Iasi (Romania) il 25 ottobre 1975, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**, **domeniul sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito presso la "Fondazione Ecologica Green" di Iasi nell'**agosto del 2010**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 28 marzo 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessato ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist**, **domeniul sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito presso la "Fondazione Ecologica Green" di Iasi nell'**agosto del 2010**, dal sig. **MARTIUC Dan**, nato a Iasi (Romania) il 25 ottobre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **MARTIUC Dan** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08770

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kulcsar Loredana Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **KULCSAR Loredana Andrea**, nata a Tirgu Mures (Romania) il giorno 14 aprile 1980, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Apt nivelul 3 de calificare, in specializarea asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Gheorghe Marinescu" di Tirgu Mures nell'anno **2002**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di "**Apt nivelul 3 de calificare, in specializarea asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Gheorghe Marinescu" di Tirgu Mures nell'anno **2002** dalla sig.ra

KULCSAR Loredana Andrea, nata a Tirgu Mures (Romania) il giorno 14 aprile 1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **KULCSAR Loredana Andrea** è autorizzata a esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08771

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Monea Luiza Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **MONEA Luiza Gabriela**, nata a Craiova (Romania) il 10 dicembre 1974, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist calificat nivel 3 avansat domeniul sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito presso il Gruppo Scolastico "Charles Laugier" di Craiova nell'**agosto del 2011**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 25 aprile 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist calificat nivel 3 avansat domeniul sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito presso il Gruppo Scolastico "Charles Laugier" di Craiova nell'**agosto del 2011**,

dalla signora **MONEA Luiza Gabriela**, nata a Craiova (Romania) il 10 dicembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **MONEA Luiza Gabriela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08772

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Lupu Daniela Grecu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza presentata in data 8 aprile 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra **LUPU Daniela**, **coniugata GRECU**, nata a Galati (Romania) il giorno 3 luglio 1981, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**APT nivel 3 calificare, in specializarea asistent medical generalist**", rilasciato nel 2003 dalla Scuola Postliceale Teologico Sanitaria "AZS Dr. Luca" di Braila, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di infermiere;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **LUPU Daniela**;

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **GRECU**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTE le determinazioni della Conferenza dei Servizi del giorno 15 luglio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

VISTO l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il proprio decreto direttoriale datato 20 settembre 2010, prot. DGRUPS/40883-P del giorno 23 settembre 2010, con il quale questo Ministero ha subordinato il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale sull'area dell'emergenza-urgenza, etica, deontologia e legislazione professionale;

VISTA la nota dell'8 ottobre 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTA la nota dell'11 giugno 2012, con la quale l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**APT nivel trei calificare, in specializarea asistent medical generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico-Sanitaria AZS "Dr. Luca" di Braila nell'anno **2003**, dalla signora **LUPU Daniela, coniugata GRECU**, nata a Galati (Romania) il giorno 3 luglio 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **LUPU Daniela, coniugata GRECU,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08773

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mocanu Carmen Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **MOCANU Carmen Simona**, nata a Focsani (Romania) il giorno 11 giugno 1982, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Admis, domeniul asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno **2005**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di "**Admis, domeniul asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno **2005** dalla sig.ra **MOCANU Carmen Simona**, nata a Focsani

(Romania) il giorno 11 giugno 1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **MOCANU Carmen Simona** è autorizzata a esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08774

DECRETO 23 luglio 2012.

Rettifica al decreto dirigenziale in data 15 giugno 2012, di riconoscimento del titolo di farmacista conseguito in Grecia da Emmanouilia Manousaki pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il proprio decreto dirigenziale in data 15/06/2012 con il quale è stato riconosciuto alla sig.ra Emmanouilia Manousaki, il titolo di "Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος" rilasciato in data 10/08/2012 dalla Amministrazione autonoma della Prefettura di Iraklio - Grecia – al fine di avvalersi in Italia del titolo farmacista;

PRESO ATTO che nel predetto decreto in data 15/06/2012, per mero errore materiale, il quinto VISTO della premessa recita: VISTA l'istanza del 14/03/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Emmanouilia Manousaki nata a Atene (Grecia) il giorno 04/05/1985, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος" rilasciato in data 10/08/2012 dalla Amministrazione autonoma della Prefettura di Iraklio - Grecia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

PRESO ATTO che nel predetto decreto in data 15/06/2012, per mero errore materiale, l'articolo 1 del dispositivo recita: A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος" rilasciato dalla Amministrazione autonoma della Prefettura di Iraklio - Grecia – in data 10/08/2012 alla Sig.ra Emmanouilia Manousaki, nata a Atene (Grecia) il giorno 04/05/1985, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta che la Sig.ra Emmanouilia Manousaki nata a Atene (Grecia) il giorno 04/05/1985, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος" rilasciato in data 10/08/2010 dalla Amministrazione autonoma della Prefettura di Iraklio (Grecia) e non in data 10/08/2012, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

RITENUTO per i motivi suesposti, di procedere alla parziale rettifica del predetto decreto dirigenziale in data 15/06/2012;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il quinto VISTO del decreto dirigenziale in data 15/06/2012, è così sostituito: VISTA l'istanza del 14/03/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Emmanouilia Manousaki nata a Atene (Grecia) il giorno 04/05/1985, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος"

rilasciato in data 10/08/2010 dalla Amministrazione autonoma della Prefettura di Iraklio - Grecia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista

Art. 2

L'articolo 1 del decreto dirigenziale in data 15/06/2012, è così sostituito: A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος" rilasciato dalla Amministrazione autonoma della Prefettura di Iraklio - Grecia – in data 10/08/2010 alla Sig.ra Emmanouilia Manousaki, nata a Atene (Grecia) il giorno 04/05/1985, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Il decreto dirigenziale in questione, così modificato, dispiega efficacia a decorrere dal 15/06/2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 23 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08625

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Georgeta Marcela Lucaci, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 09/07/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Georgeta Marcela Bota nata a Bratca (Romania) il giorno 24/2/1958, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Diploma de Doctor-medic specializarea Medicinā Generalā" rilasciato in data 10/09/1983 con il n. 400 dalla Institutul de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTA la medesima istanza del 09/07/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Georgeta Marcela Bota ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Specialist în specialitatea Medicină de laborator" rilasciato in data 07/09/2011 con il n. 10775 dal Ministerul Sănătăţii - Romania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in patologia clinica;

VISTI i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

VISTO in particolare il certificato di matrimonio serie CE n. 811975 rilasciato in data 14/11/2011;

PRESO ATTO che dal suddetto atto si evince che la Sig.ra Georgeta Marcela Lucaci nata a Bratca (Romania) il giorno 24/2/1958, di cittadinanza rumena, titolare del "Diploma de Doctor-medic specializarea Medicinā Generalā" rilasciato in data 10/09/1983 con il n. 400 dalla Institutul de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca - Romania, è la stessa persona di Georgeta Marcela Bota nata a Bratca (Romania) il giorno 24/2/1958 e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di “Diploma de Doctor-medic specializarea Medicinā Generalā” rilasciato in data 10/09/1983 con il n. 400 dalla Institutul de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca - Romania - alla Sig.ra Georgeta Marcela Lucaci, nata a Bratca (Romania) il giorno 24/2/1958, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Georgeta Marcela Bota è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di “Specialist în specialitatea Medicină de laborator” rilasciato dal Ministerul Sănătăţii - Romania - in data 07/09/2011 con il n. 10775 alla Sig.ra Georgeta Marcela Bota, nata a Bratca (Romania) il giorno 24/2/1958, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in patologia clinica.

Art. 4

La Sig.ra Georgeta Marcela Bota, previa iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in patologia clinica, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A08626

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Daniel Hoelbling Patscheider, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 07/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Daniel Hoelbling Patscheider nato a Merano (BZ) (Italia) il giorno 02/12/1985, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktor der gesamten Heilkunde" rilasciato in data 16/06/2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doktor der gesamten Heilkunde" rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria – in data 16/06/2011 al Sig. Daniel Hoelbling Patscheider, nato a Merano (BZ) (Italia) il giorno 02/12/1985, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Daniel Hoelbling Patscheider è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08627

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoica Nicoleta Constantin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTI ,altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2010 n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **CONSTANTIN Nicoleta** nata a Braila (Romania) il giorno 28 maggio 1972, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Braila nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che il predetto titolo professionale risulta a nome di **STOICA Nicoleta;**

VISTO il certificato di matrimonio della richiedente dal quale risulta che la stessa ha assunto il cognome **CONSTANTIN;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto direttoriale in data 26 luglio 2010 trasmesso all'interessata con nota prot. n. DGRUPS-0034091-P in data 29 luglio 2010, con il quale il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di **4 semestri**, pari a **1800 ore** o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistico, pediatria,

geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

VISTA la nota in data 28 febbraio 2012 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la **prova attitudinale**;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 12 luglio 2012, da cui si evince che la signora **CONSTANTIN STOICA Nicoleta** è **risultata idonea**;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine del servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Braila nell'anno 1997 dalla signora **STOICA Nicoleta, coniugata CONSTANTIN,** nata a Braila (Romania) il giorno 28 maggio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **STOICA Nicoleta, coniugata CONSTANTIN** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08628

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dusciuc Elisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTI ,altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2010 n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **DUSCIUC Elisa** nata a Brasov (Romania) il giorno 4 ottobre 1974, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistenta Medicala Pediatrie"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Brasov nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere pediatrico;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto direttoriale in data 14 febbraio 2012 trasmesso all'interessata con nota prot. n. DGRUPS-006409-P in data 15 febbraio 2012, con il quale il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di **4 semestri**, pari a **1800 ore** o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: infermieristica in medicina clinica (medicina interna, chirurgia generale, anestesiologia), infermieristica clinica in pediatria e chirurgia specialistica, scienze infermieristiche (infermieristica clinica in medicina pediatrica e specialistica, infermieristica clinica in chirurgia pediatrica generale e specialistico), infermieristica materno infantile, infermieristica clinica in area critica e terapia intensiva pediatrica, infermieristica clinica in salute mentale pediatrica, infermieristica clinica nelle patologie croniche pediatriche;

VISTA la nota in data 26 marzo 2012 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la **prova attitudinale**;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 12 luglio 2012, da cui si evince che la signora **DUSCIUC Elisa** è **risultata idonea**;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine del servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistenta Medicala Pediatrie"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Brasov nell'anno 1996 dalla signora **DUSCIUC Elisa,** nata a Brasov (Romania) il giorno 4 ottobre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Art. 2

La signora **DUSCIUC Elisa** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere pediatrico previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08629

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Candrea Nadia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTI ,altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2010 n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale la sig.ra **CANDREA Nadia** nata a Independenta (Romania) il giorno 27 giugno 1961, cittadino romeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical, in profilul Medical**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Galati nell'anno 1992, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTE le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 10 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

VISTO la nota prot. n. DGRUPS-0033244-P in data 22 maggio 2009, con il quale il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di **5 semestri, pari a 2250 ore** o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistico, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

VISTA la nota in data 5 aprile 2012 con le quale il richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la **prova attitudinale**;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 12 luglio 2012, da cui si evince che la sig.ra **CANDREA Nadia** è **risultata idonea**;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine del servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical, in profilul Medical**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Galati nell'anno 1992 dalla sig.ra **CANDREA Nadia,** nata a Independenta (Romania) il giorno 27 giugno 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La sig.ra **CANDREA Nadia** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08630

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Genes Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTI ,altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2010 n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **GENES Maria** nata a Bacau (Romania) il giorno 27 febbraio 1968, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical, in profilul Obstetrica Ginecologie**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bacau nell'anno 1992, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto direttoriale in data 19 maggio 2010 trasmesso all'interessata con nota prot. n. DGRUPS-0024903-P in data 21 maggio 2010, con il quale il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di **4 semestri**, pari a **1800 ore** o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistico, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

VISTA la nota in data 9 marzo 2012 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la **prova attitudinale**;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 12 luglio 2012, da cui si evince che la signora **GENES Maria** è **risultata idonea**;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine del servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical, in profilul Obstetrica Ginecologie"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bacau nell'anno 1992 dalla signora **GENES Maria,** nata a Bacau (Romania) il giorno 27 febbraio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **GENES Maria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08631

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bursuc Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTI ,altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2010 n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **BURSUC Mihaela** nata a Tirgu Neamt (Romania) il giorno 23 maggio 1969, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 1992, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto direttoriale in data 8 marzo 2012 trasmesso all'interessata con nota prot. n. DGRUPS-0011468-P in data 14 marzo 2012, con il quale il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di **4 semestri**, pari a **1800 ore** o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistico, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

VISTA la nota in data 6 aprile 2012 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la **prova attitudinale**;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 12 luglio 2012, da cui si evince che la signora **BURSUC Mihaela** è **risultata idonea**;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine del servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 1992 dalla signora **BURSUC Mihaela,** nata a Tirgu Neamt (Romania) il giorno 23 maggio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **BURSUC Mihaela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08632

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Anitoae Costela Geanina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **ANITOAE Costela Geanina** nata a Iasi (Romania) il giorno 11/09/1979, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 02/03/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2011, dalla signora **ANITOAE Costela Geanina,** nata a **Iasi (Romania)** il **11/09/1979** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **ANITOAE Costela Geanina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A08633

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Gintu Elena Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **GINTU Elena Daniela** nata a Iasi (Romania) il giorno 27/05/1987, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 09/09/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2010, dalla signora **GINTU Elena Daniela,** nata a **Iasi (Romania)** il **27/05/1987** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **GINTU Elena Daniela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A08634

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Florescu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **FLORESCU Maria** nata a Puiesti (Romania) il giorno 24/11/1969, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 16/01/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2011, dalla signora **FLORESCU Maria,** nata a **Puiesti (Romania)** il **24/11/1969** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **FLORESCU Maria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08635

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Roman Dumitrita Paraschiva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO l'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **ROMAN Dumitrita Paraschiva**, nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 14 ottobre 1979, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**tehnician specialist, in specialitatea asistent medical generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 7 aprile 2009;

CONDIDERATO che nella predetta seduta la Conferenza di Servizi ha rilevato la sussistenza di differenze tra la formazione professionale conseguita in Romania e la corrispondente formazione prevista in Italia per il conseguimento del titolo di infermiere;

VISTO la nota prot. n. DGRUPS-0031581 in data 12 maggio 2009, con il quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di **1 semestre,** pari a **450 ore** da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: infermieristica in area critica, anestesiologia e rianimazione, legislazione sanitaria.

VISTA la nota in data 18 gennaio 2011 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il **tirocinio** di adattamento;

VISTA la nota in data 26 giugno 2012 con la quale l'Università degli studi di Firenze corso di laurea in infermieristica , ha comunicato **l'esito favorevole** del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "“**tehnician specialist, in specialitatea asistent medical generalist**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2002 dalla signora **ROMAN Dumitrita Paraschiva,** nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 14 ottobre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **ROMAN Dumitrita Paraschiva,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A08636

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Dovleac Eduard Ion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. **DOVLEAC Eduard Ion** nato a Dragasani (Romania) il giorno 21/10/1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria Postliceale "Christiana" di Slatina nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 02/04/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalis, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria Postliceale "Christiana" di Slatina nell'anno 2011, dal sig. **DOVLEAC Eduard Ion,** nato a **Dragasani (Romania)** il **21/10/1988** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **DOVLEAC Eduard Ion** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A08637

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Floroiu Lidia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **FLOROIU Lidia** nata a Iasi (Romania) il giorno 10/01/1976, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 30/11/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2011, dalla signora **FLOROIU Lidia,** nata a **Iasi (Romania)** il **10/01/1976** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **FLOROIU Lidia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08638

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Mariana Doina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **CIOBANU Marilena Doina** nata a Bucarest (Romania) il giorno 24/11/1973, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Slatina nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 02/04/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Slatina nell'anno 2011, dalla signora **CIOBANU Marilena Doina,** nata a **Bucarest (Romania)** il **24/11/1973** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **CIOBANU Marilena Doina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08639

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Girtan Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **GIRTAN Mihaela**, nata a Iasi (Romania) il giorno 6 novembre 1986 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica**, conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2009 dalla sig.ra **GIRTAN Mihaela,** nata a **Iasi** (Romania) il **06/11/1986**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra GIRTAN Mihaela, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08640

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cosuta Carmem Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **COSUTA Carmen Elena** nata a Scanteia (Romania) il giorno 25/03/1976, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 30/11/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2011, dalla signora **COSUTA Carmen Elena,** nata a **Scanteia (Romania)** il **25/03/1976** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **COSUTA Carmen Elena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08641

DECRETO 23 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pistol Mariana Marieta Vieru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTI ,altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;,

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2010 n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **Vieru Mariana Marieta** nata a Focsani (Romania) il giorno 14 febbraio 1978, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che il predetto titolo professionale risulta a nome di **PISTOL Mariana Marieta;**

VISTO il certificato di matrimonio della richiedente dal quale risulta che la stessa ha assunto il cognome **VIERU;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto direttoriale in data 30 giugno 2011 trasmesso all'interessata con nota prot. n. DGRUPS-0031985-P in data 4 luglio 2011, con il quale il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di **1 semestre**, pari a **450 ore** o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: nursing generale e specialistico;

VISTA la nota in data 9 marzo 2012 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la **prova attitudinale**;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 12 luglio 2012, da cui si evince che la signora **PISTOL Mariana Marieta, coniugata VIERU** è **risultata idonea**;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine del servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 2000 dalla signora **PISTOL Mariana Marieta, coniugata VIERU,** nata a Focsani (Romania) il giorno 14 febbraio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **PISTOL Mariana Marieta, coniugata VIERU** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08642

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Osma Alban, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo n.206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

VISTA l'istanza con la quale il Sig. **OSMA Alban,** nato a Kryevidh, Durres (Albania) il 2 ottobre 1987, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Infermier i pergjithshem", conseguito in **Albania** nell'anno **2009,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

CONSIDERATO che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 28 gennaio 2010;

VISTO il decreto in data 23 agosto 2010, prot. DGRUPS 37967-P del 1 settembre 2010, con il quale il riconoscimento del titolo del richiedente è stato subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le competenze professionale e deontologiche nelle seguenti discipline: nursing generale, nursing specialistico medico e chirurgico, etica, deontologia, legislazione professionale;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 5 luglio 2012, a seguito della quale il sig. **OSMA Alban** è risultata idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Infermier i pergjithshem", rilasciato in Albania nell'anno 2009 al Sig. **OSMA Alban,** nato a Kryevidh, Durres (Albania) il 2 ottobre 1987, dalla Facoltà di Infermeria dell'Università degli Studi di Tirana (Albania), è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2

1. Il sig. **OSMA Alban** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal premesso o carta di soggiorno;
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A08775

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Martinez Jose Francisco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli:

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo n.206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

VISTA l'istanza con la quale il Sig. **MARTINEZ Jose Francisco,** nato a Olocuilta, La Paz (El Salvador) il 04/12/1980, cittadino salvadoregno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Licenciado en Enfermeria", conseguito in **El Salvador** nell'anno **2008,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

CONSIDERATO che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 18 luglio 2011;

VISTO il decreto in data 23 gennaio 2012, prot. DGRUPS 3040-P del 24 gennaio 2012, con il quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le competenze professionale e deontologiche nelle seguenti discipline: nursing generale, nursing specialistico, medico e chirurgico;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 5 luglio 2012, a seguito della quale il sig. **MARTINEZ Jose Francisco** è risultato idoneo**;**

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Licenciado en Enfermeria", rilasciato al Sig. **MARTINEZ Jose Francisco,** nato a Olocuilta, La Paz (El Salvador) il 04/12/1980, dall'"Universidad Dr. Andres Bello" di San Salvador (El Salvador) nell'anno 2008, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2

1. Il sig. **MARTINEZ Jose Francisco** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal premesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08776

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Carajeleascova Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo n.206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

VISTA l'istanza con la quale la Sig.ra **CARAJELEASCOVA Tatiana,** nata a Ungheni (Moldavia) il 14 novembre 1976, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Asistenta medicala", conseguito in **Moldavia** nell'anno **1997,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

CONSIDERATO che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 29 aprile 2010;

VISTO il decreto in data 3 giugno 2010, prot. DGRUPS 27199-P del 8 giugno 2010, con il quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le competenze professionale e deontologiche nelle seguenti discipline: Chirurgia, Medicina, Nursing, Psicopedagogia, Etica e Bioetica;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 5 luglio 2012, a seguito della quale la sig.ra **CARAJELEASCOVA Tatiana** è risultata idonea**;**

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Asistenta medicala", rilasciato in Moldavia nell'anno 1997 alla Sig.ra **CARAJELEASCOVA Tatiana,** nata a Ungheni (Moldavia) il 14 novembre 1976, dal Collegio di Medicina di Ungheni (Moldavia), è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2

1. La sig.ra **CARAJELEASCOVA Tatiana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal premesso o carta di soggiorno;
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08777

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bucatariu Lenuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Bucatariu Lenuta**, nata a Botosani (Romania) il 19 maggio1973 cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno **1995**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata.

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell’anno **1995** dalla sig.ra **Bucatariu Lenuta**, nata a Botosani (Romania) il giorno 19 maggio 1973, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Bucatariu Lenuta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08778

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Koval Ivanna Shvayenko, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **SHVAYENKO Ivanna** nata a Verbiuka Lviv (Ucraina) il giorno 8 luglio 1984 ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Dyplom Bakalavra BK n.27687079" conseguito in Ucraina nell'anno 2005 ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo KOVAL Ivanna;

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome SHVAYENKO;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il provvedimento direttoriale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di "Dyplom Bakalavra BK n.27687079" conseguito nell'anno 2005, presso il Collegio Medico di Medicina presso la Società a responsabilità limitata "Monada LTD" di Lviv (Ucraina) dalla Sig.ra KOVAL Ivanna coniugata SHVAYENKO, nata Verbiuka Lviv (Ucraina) il giorno 8 luglio 1984**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra KOVAL Ivanna coniugata SHVAYENKO è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08779

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Xibraku Alma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo n.206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

VISTA l'istanza con la quale la Sig.ra **XIBRAKU Alma,** nata a Elbasan (Albania) il 8 ottobre 1985, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Infermier Mami", conseguito in **Albania** nell'anno **2008,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

CONSIDERATO che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 5 maggio 2010;

VISTO il decreto in data 21 luglio 2010, prot. DGRUPS 33153-P del 22 luglio 2010, con il quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le competenze professionale e deontologiche nelle seguenti discipline: nursing generale, nursing specialistico medico e chirurgico, etica, deontologia, legislazione professionale;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 5 luglio 2012, a seguito della quale la sig.ra **XIBRAKU Alma** è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

D E C R E T A

Art. 1

1. Il titolo di "Infermier Mami", rilasciato in Albania nell'anno 2008 alla Sig.ra **XIBRAKU Alma,** nata a Elbasan (Albania) il 8 ottobre 1985, dall'Università "Aleksander Xhuvani" di Elbasan (Albania), è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2

1. La sig.ra **XIBRAKU Alma** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal premesso o carta di soggiorno;
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08780

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Fortuna Sergiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo n.206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

VISTA l'istanza con la quale il Sig. **FURTUNA Sergiu**, nato a Calarasi (Moldavia) il 25 marzo 1984, cittadino moldavo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Asistent Medical", conseguito in **Moldavia** nell'anno **2006,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

AQUISITO, nella seduta del 14 dicembre 2010 il parere della Conferenza di servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto in data 30 marzo 2011, prot. DGRUPS 17359-P del 30 marzo 2011, con il quale il riconoscimento del titolo del richiedente è stato subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le competenze professionale e deontologiche nelle seguenti discipline: Nursing generale e specialistico, medico e chirurgico;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 5 luglio 2012, a seguito della quale il sig. **FURTUNA Sergiu** è risultata idoneo**;**

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Asistent Medical", rilasciato in Moldavia nell'anno 2006 al Sig. **FURTUNA Sergiu,** nato a Calarasi (Moldavia) il 25 marzo 1984, dal Collegio di Medicina di Ungheni (Moldavia), è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2

1. Il sig. **FURTUNA Sergiu** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal premesso o carta di soggiorno;

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08781

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pinheiro Mallet Crislane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore in tecniche psicologiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 24/04/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Pinheiro Mallet Crislane, nata a Rio de Janeiro - Brasile il giorno 03/12/1977, di cittadinanza brasiliana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Psicólogo", rilasciato in data 22 maggio 2006 dalla "Universidade Federal Fluminense" di Niterói (Brasile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo sezione B (dottore in Tecniche psicologiche);

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 6 luglio 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Psicólogo", rilasciato in data 22 maggio 2006 dalla "Universidade Federal Fluminense" di Niterói (Brasile) alla Sig.ra Pinheiro Mallet Crislane, nata a Rio de Janeiro - Brasile il giorno 03/12/1977, di cittadinanza brasiliana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore in Tecniche psicologiche.

2. La Dott.ssa Pinheiro Mallet Crislane è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Dottore in Tecniche psicologiche", previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'albo degli Psicologi - sez. B dell'Ordine territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia e provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08977

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bucur Mădălina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore in tecniche psicologiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTI, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 08/02/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Bucur Mădălina, nata a Tulcea - Romania il giorno 15/02/1984, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenţiat în Psihologie", rilasciato in data 18 giugno 2009 dalla "Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza'" di Iaşi (Romania), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo sezione B (dottore in Tecniche psicologiche);

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 6 luglio 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Licenţiat în Psihologie", rilasciato in data 18 giugno 2009 dalla "Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza'" di Iaşi (Romania) alla Sig.ra Bucur Mădălina, nata a Tulcea - Romania il giorno 15/02/1984, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore in Tecniche psicologiche.

2. La Dott.ssa Bucur Mădălina è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Dottore in Tecniche psicologiche", previa iscrizione all'albo degli Psicologi - sez. B dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08978

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Reis de Silva Cintia Liana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 25/01/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Reis de Silva Cintia Liana, nata a Salvador (Stato di Bahia) - Brasile giorno 08/06/1976, di cittadinanza brasiliana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Psicólogo", conferito in data 26 gennaio 2001 dalla "Pontificia Universidade Católica de Campinas - PUC" di Campinas (Brasile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 6 luglio 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Psicólogo", conferito in data 26 gennaio 2001 dalla "Pontificia Universidade Católica de Campinas - PUC" di Campinas (Brasile) alla Sig.ra Reis de Silva Cintia Liana, nata a Salvador (Stato di Bahia) - Brasile giorno 08/06/1976, di cittadinanza brasiliana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

2. La Dott.ssa Reis de Silva Cintia Liana è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'albo degli Psicologi - sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia e provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Roma, 26 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08979

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Trafoier Martina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTI, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 15/03/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Trafoier Martina, nata a Merano (BZ) il giorno 27/04/1977, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Master of Advanced Studies UZH in Psychoanalytic Psychotherapy", rilasciato in data 20 marzo 2010 dalla "Universität Zürich" di Zurigo (Svizzera), ai fini dell'esercizio, in Italia, dell'attività psicoterapeutica;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 6 luglio 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Master of Advanced Studies UZH in Psychoanalytic Psychotherapy", rilasciato in data 20 marzo 2010 dalla "Universität Zürich" di Zurigo (Svizzera) alla Sig.ra Trafoier Martina, nata a Merano (BZ) il giorno 27/04/1977, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio dell'attività psicoterapeutica in Italia.

2. La Dott.ssa Trafoier Martina, già iscritta all'Ordine degli Psicologi della provincia di Bolzano dal 28 marzo 2006, è autorizzata, pertanto, ad esercitare in Italia l'attività psicoterapeutica, previa registrazione della relativa qualifica presso l'albo degli Psicologi dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08980

DECRETO 27 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Urban Marzena Jolanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTE le disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, in particolare, gli articoli 45 e 49 sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla libertà di stabilimento;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **URBAN Marzena Jolanta**, nata a Varsavia (Polonia) il 28 aprile 1978, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "pielęgniarka" (infermiera) conseguito in Polonia nel Liceo Medico presso il Complesso di Scuole Mediche di Mielec nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il proprio decreto direttoriale datato 15 febbraio 2012, prot. DGPROF/0006578-P del 16 febbraio 2012, con il quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere espresso dalla Conferenza dei Servizi in data 24 maggio 2011 per un titolo identico a quello della richiedente, ha subordinato, per analogia, il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 2250 ore con formazione complementare, da svolgersi nell'arco di cinque semestri, o in una prova attitudinale nelle seguenti materie in cui la formazione è risultata carente: organizzazione professionale, etica professionale e bioetica, nursing, immunologia, immunoematologia, igiene ed epidemiologia, infermieristica clinica medica e piani di assistenza, infermieristica clinica chirurgica e sala operatoria, infermieristica in sanità pubblica, medicina specialistica, chirurgia specialistica, medicina d'urgenza e pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica in area critica, infermieristica clinica e delle disabilità (geriatria e riabilitazione), management sanitario ed infermieristico, medicina legale;

VISTA la nota del 16 marzo 2012 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la prova attitudinale;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno12 luglio 2012, da cui si evince che l'interessata è risultata idonea;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "pielęgniarka" (infermiera) conseguito in Polonia nel Liceo Medico presso il Complesso di Scuole Mediche di Mielec nell'anno 1998 dalla signora **URBAN Marzena Jolanta**, nata a Varsavia (Polonia) il 28 aprile 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **URBAN Marzena Jolanta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08782

DECRETO 27 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Blady Jolanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTI gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2010, n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **BLADY Jolanta,** nata a Narew (Polonia) il 19 giugno 1957, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "pielęgniarka" (infermiera) conseguito in Polonia presso l'Istituto Paramedico Professionale a Białystok nell'anno 1982, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi del 21 ottobre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

VISTA la nota del 19 febbraio 2009, prot. DGRUPS/0012922-P, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza di Servizi, ha comunicato alla richiedente che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 30 mesi, pari a 2250 ore, da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti materie nelle quali è stata riscontrata una carenza formativa: infermieristica generale, infermieristica clinica, organizzazione professionale, etica professionale e bioetica, nursing, immunologia, immunoematologia, igiene ed epidemiologia, infermieristica clinica medica e piani di assistenza, infermieristica clinica chirurgica e sala operatoria, infermieristica in sanità pubblica, medicina specialistica, chirurgia specialistica, medicina d'urgenza e pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica in area critica, infermieristica clinica e delle disabilità (geriatria e riabilitazione), management sanitario ed infermieristico, medicina legale;

VISTA la nota del 3 agosto 2009 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la prova attitudinale;

RILEVATO che l'interessata è risultata non idonea alle prove attitudinali sostenute il 21 ottobre 2009, il 10 giugno 2010 ed il 20 ottobre 2011;

VISTA la richiesta del 25 gennaio 2012 con la quale l'interessata ha chiesto di poter sostenere nuovamente la prova attitudinale;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno12 luglio 2012, da cui si evince che l'interessata è risultata idonea;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "pięlegniarka" (infermiera) conseguito in Polonia presso l'Istituto Paramedico Professionale a Białystok nell'anno 1982 dalla signora **BLADY Jolanta,** nata a Narew (Polonia) il 19 giugno 1957, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **BLADY Jolanta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08783

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Aglossi Sewedoh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la signora **AGLOSSI Sewedoh,** cittadina beninese**,** nata a Allada (Repubblica del Benin) il 31 marzo 1976 ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Diplôme d'Etat de Sage-femme (DESF)"** rilasciato dalla Scuola Nazionale delle Levatrici di Stato del Benin (ENSFEB) dell'Istituto Nazionale Medico Sociale del Ministero dell'Insegnamento Secondario della Formazione Tecnica e Professionale del Benin in data **4 marzo 2002**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Ostetrica**;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia;

VISTO il parere espresso dalla Conferenza di Servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in data 11 giugno 2009;

VISTA la nota del 9 settembre 2009 prot. n. DGRUPS/IV/I.5.H.A.7/11380 con la quale si subordina il riconoscimento del titolo professionale della richiedente all'espletamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento della durata di due semestri (dodici mesi) pari a n. 900 (novecento) ore per l'acquisizione delle competenze in varie aree nelle diverse strutture del Dipartimento materno infantile;

VISTA la relazione datata 5 giugno 2012, con la quale l'Azienda Ospedaliera San Gerardo – sede del Corso di Laurea in ostetricia - Università degli Studi di Milano Bicocca – ha fatto conoscere l'esito positivo del suddetto tirocinio;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di "**"Diplôme d'Etat de Sage-femme (DESF)"** rilasciato in data **4 marzo 2002** dalla Scuola Nazionale delle Levatrici di Stato del Benin (ENSFEB) dell'Istituto Nazionale Medico Sociale del Ministero dell'Insegnamento Secondario della Formazione Tecnica e Professionale del Benin alla signora **AGLOSSI Sewedoh,** cittadina beninese**,** nata a Allada (Repubblica del Benin) il 31 marzo 1976**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Ostetrica**.

Art. 2

1. La signora **AGLOSSI Sewedoh** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Ostetrica**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08981

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Siji Rajan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il decreto direttoriale DGRUPS/IV/27440 in data 31 maggio 2010 inviato all'interessato con nota prot 27440 del 9 giugno 2010, con il quale è stato riconosciuto il titolo "Nurse e Midwife", conseguito in India nel 2004 dalla Sigra **SIJI Rajan**, nata a Odanavattom-Kerala il 20 aprile 1982;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **SIJI Rajan** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **SIJI Rajan** in data 21 giugno 2012;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art.1

Il titolo "Nurse-midwife"conseguito nell'anno 2004 presso la "Sunny Panavelil Memmorial School of Nursing, Ranny" di Pathanamthitta (India) dalla Sigra **SIJI Rajan**, nata a Odanavattom-Kerala (India) il giorno 20 aprile 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art.2

1 La Sigra **SIJI Rajan,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08982

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Mammen Varghese Arun, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il decreto direttoriale DGRUPS/IV/20212 in data 23 aprile 2010 inviato all'interessato con nota prot 20212 del 28 aprile 2010, con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Nurse e Midwife", conseguito in India nel 2007 dal Sig **MAMMEN VARGHESE Arun**, nato a Haripad-Kerala il 31 agosto 1985;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il Sig **MAMMEN VARGHESE Arun** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal Sig **MAMMEN VARGHESE Arun** in data 21 giugno 2012;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art.1

Il titolo "Nurse-midwife"conseguito nell'anno 2007 presso la "K.T.G. School of Nursing" di Bangalore (India) dal Sig **MAMMEN VARGHESE Arun**, nato a Haripad-Kerala (India) il giorno 31 agosto 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art.2

1 Il Sig **MAMMEN VARGHESE Arun,** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08983

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Abraham Bini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il decreto direttoriale DGRUPS/IV/30366 in data 28 giugno 2010 inviato all'interessato con nota prot 30336 del 2 luglio 2010, con il quale è stato riconosciuto il titolo "Nurse e Midwife", conseguito in India nel 2005 dalla Sigra **ABRAHAM Bini**, nata a Vettimukal-Kerala il 1 febbraio 1985;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **ABRAHAM Bini** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **ABRAHAM Bini** in data 21 giugno 2012;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art.1

Il titolo "Nurse-midwife"conseguito nell'anno 2005 presso il "Laxmi Memorial Institute of Nursing" di Mangalore (India) dalla Sigra **ABRAHAM Bini**, nata a Vettimukal-Kerala (India) il giorno 1 febbraio 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art.2

1 La Sigra **ABRAHAM Bini,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08984

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Joseph Binesh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il decreto direttoriale DGRUPS/IV/24127 in data 14 maggio 2010 inviato all'interessato con nota prot 24127 del 18 maggio 2010, con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Nurse e Midwife", conseguito in India nel 2007 dal Sig **JOSEPH Binesh**, nato a Panathur il 20 dicembre 1985;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il Sig **JOSEPH Binesh** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal Sig **JOSEPH Binesh** in data 26 giugno 2012;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art.1

Il titolo "Nurse-midwife"conseguito nell'anno 2007 presso la "Rajiv Gandhi University of Health Sciences" di Bangalore-Karnataka (India) dal Sig **JOSEPH Binesh**, nato a Panathur (India) il giorno 20 dicembre 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art.2

1 Il Sig **JOSEPH Binesh,** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08985

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Fostica Oxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo n.206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

VISTA l'istanza con la quale la Sig.ra **FOSTICA Oxana,** nata a Rezina (Moldavia) il 3 febbraio 1977, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Felcer", conseguito in **Moldavia** nell'anno **1996,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

RILEVATO che il titolo professionale di cui trattasi è stato rilasciato al nominativo BADURA Oxana;

VISTA la certificazione rilasciata in data 13 ottobre 2010 dal Servizio dello Stato Civile della Repubblica Moldova dalla quale si rileva che la richiedente ha modificato il cognome da "Badura" in "Fostica" a seguito di matrimonio;

CONSIDERATO che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 29 aprile 2010;

VISTO il decreto direttoriale in data 4 maggio 2011, prot. DGRUPS 22882-P del 5 maggio 2011, con il quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le competenze professionale e deontologiche nelle seguenti discipline: Chirurgia, Medicina, Nursing, Psicopedagogia, Etica e Bioetica;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 5 luglio 2012, a seguito della quale la sig.ra **BADURA Oxana,** coniugata **FOSTICA,** è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Felcer", rilasciato in Moldavia nell'anno 1996 alla Sig.ra **BADURA Oxana,** coniugata **FOSTICA,** nata a Rezina (Moldavia) il 3 febbraio 1977, dalla Scuola statale "Colegioului Republican de Medicina" (attualmente Collegio Nazionale di Medicina e Farmacia) di Chisinau (Moldavia), è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2

1. La richiedente sig.ra **BADURA Oxana,** coniugata **FOSTICA,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal premesso o carta di soggiorno;
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08986

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cakalli Elona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo n.206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

VISTA l'istanza con la quale la Sig.ra **CAKALLI Elona,** nata a Bulqize (Albania) il 30 dicembre 1985, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Infermier i pergjithshem", conseguito in **Albania** nell'anno **2007,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

RILEVATO che il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo **SHEHU Elona**;

VISTO il certificato di matrimonio della richiedente dal quale risulta che la stessa ha assunto il cognome **"CAKALLI"**;

CONSIDERATO che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 28 gennaio 2010;

VISTO il decreto in data 21 luglio 2010, prot. DGRUPS 33153-P del 22 luglio 2010, con il quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le competenze professionale e deontologiche nelle seguenti discipline: nursing generale, nursing specialistico medico e chirurgico, etica, deontologia, legislazione professionale;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 5 luglio 2012, a seguito della quale la sig.ra **SHEHU Elona,** coniugata **CAKALLI,** è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Infermier i pergjithshem", rilasciato in Albania nell'anno 2007 alla Sig.ra **SHEHU Elona,** coniugata **CAKALLI,** nata a Bulqize (Albania) il 30 dicembre 1985, dalla Facoltà di Infermeria dell'Università degli Studi di Tirana (Albania), è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2

1. La richiedente sig.ra **SHEHU Elona,** coniugata **CAKALLI,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal premesso o carta di soggiorno;
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08987

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Jimmy John, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il decreto direttoriale DGRUPS/IV/27414 in data 31 maggio 2010 inviato all'interessato con nota prot 27414 del 9 giugno 2010, con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Nurse e Midwife", conseguito in India nel 2007 dal Sig **JIMMY John**, nato a Amboori-Kerala il 1 gennaio 1986;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il Sig **JIMMY John** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal Sig **JIMMY John** in data 21 giugno 2012;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art.1

Il titolo "Nurse-midwife"conseguito nell'anno 2007 presso la "Harsha School of Nursing" di Bangalore (India) dal Sig **JIMMY John**, nato a Amboori-Kerala (India) il giorno 1 gennaio 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art.2

1 Il Sig **JIMMY John,** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A08988

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Castellano Castillon Anna Juliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***CASTELLANO CASTILLON ANNA JULIANA***, nata a Barcellona (Spagna) il giorno 3 febbraio 1985, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di "***Diplomada en Fisioterapia***" conseguito in Spagna presso la "Universitat Autonoma de Barcelona" di Barcellona (Spagna), nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo "***Diplomada en Fisioterapia***" conseguito in Spagna presso la "Universitat Autonoma de Barcelona" di Barcellona (Spagna), nell'anno 2008, dalla Sig.ra ***CASTELLANO CASTILLON ANNA JULIANA***, nata a Barcellona (Spagna) il giorno 3 febbraio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 30 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08989

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Zernial Katrin Christina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***ZERNIAL KATRIN CHRISTINA*****,** nata a Bonn (Germania) il giorno 28 dicembre 1973, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di **"*Physiotherapeutin*"** conseguito in Germania presso la "Bernd-Blindow-Schule Bückeburg - staatlich anerkannte Berufsfachschule für Physiotherapie" - Scuole Bernd-Blindow Bückeburg Scuola di formazione professionale riconosciuta dallo stato per fisioterapia - di Bückeburg (Germania), nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo **"*Physiotherapeutin*"** conseguito in Germania presso la "Bernd-Blindow-Schule Bückeburg - staatlich anerkannte Berufsfachschule für Physiotherapie" - Scuole Bernd-Blindow Bückeburg Scuola di formazione professionale riconosciuta dallo stato per fisioterapia - di Bückeburg (Germania), in data 15 agosto 1997, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "***Physiotherapeutin***" a partire dal giorno 22 agosto 1997, dalla Sig.ra ***ZERNIAL KATRIN CHRISTINA*****,** nata a Bonn (Germania) il giorno 28 dicembre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 30 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08990

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Baldessari Stefanie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***BALDESSARI STEFANIE*,** nata a Bressanone (Bolzano) (Italia) il giorno 11 gennaio 1989, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di **"*Physiotherapeutin*"** conseguito in Austria presso la "EURAK europa-akademie für health professionals - European academy for health professionals - di Hall in Tirol (Austria), in data 28 febbraio 2012, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo **"*Physiotherapeutin*"** conseguito in Austria presso la "EURAK europa-akademie für health professionals - European academy for health professionals - di Hall in Tirol (Austria), in data 28 febbraio 2012, dalla Sig.ra ***BALDESSARI STEFANIE*,** nata a Bressanone (Boxano) (Italia) il giorno 11 gennaio 1989, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 30 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08991

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Van der Kooij Jiska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig.ra ***VAN DER KOOIJ JISKA,*** cittadina olandese, chiede il riconoscimento del titolo di "***Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs - Fysiotherapie"*** conseguito nei Paesi Bassi presso la "Hogeschool van Ultrecht" - Scuola Superiore di Ultrecht - Facoltà di Assistenza Sanitaria - di Ultrecht (Paesi Bassi), nell'anno1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nei Paesi Bassi con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo "***Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs - Fysiotherapie"*** conseguito nei Paesi Bassi presso la "Hogeschool van Ultrecht" - Scuola Superiore di Ultrecht - Facoltà di Assistenza Sanitaria - di Ultrecht (Paesi Bassi), nell'anno1999, dalla Sig.ra ***VAN DER KOOIJ JISKA***, nata a Lopik (Paesi Bassi) il giorno 15 ottobre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista****"* (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 30 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08992

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pöernbacher Verena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***PÖERNBACHER VERENA*****,** nata a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 1 febbraio 1984, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di **"*Physiotherapie - Bachelor of Science in Health Studies*"** conseguito in Austria presso il "Zentrum fur Gesundheitsberufe Tirol GmbH" - Università delle Scienze Applicate Tirolo - di Innsbruck (Austria), in data 7 luglio 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo **"*Physiotherapie - Bachelor of Science in Health Studies*"** conseguito in Austria presso presso il "Zentrum fur Gesundheitsberufe Tirol GmbH" - Università delle Scienze Applicate Tirolo - di Innsbruck (Austria), in data 7 luglio 2011, dalla Sig.ra ***PÖERNBACHER VERENA*****,** nata a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 1 febbraio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 30 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08993

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Marin Abreus Martha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, pervenuta in data 23.6.2008, con la quale la Sig.ra Marin Abreus Martha, nata il 12.4.1980 a Sancti Spiritus (Cuba), cittadina cubana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Doctora en estomatologia", rilasciato in data 7.7.2003 dall'Istituto Superiore di Scienze mediche de La Habana (Cuba), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 3.6.2009 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale nelle seguenti materie: endodonzia; protesi dentaria; parodontologia; medicina legale; ortodonzia;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 giugno 2012, a seguito della quale la Sig.ra Marin Abreus Martha è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Doctora en estomatologia", rilasciato in data 7.7.2003 dall'Istituto Superiore di Scienze mediche de La Habana (Cuba) alla Sig.ra Marin Abreus Martha, nata il 12.4.1980 a Sancti Spiritus (Cuba), cittadina cubana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La D.ssa Marin Abreus Martha è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08994

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Buican Delia Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16 del predetto Decreto, concernente le procedure di riconoscimento in regime di stabilimento;

VISTO, in particolare, quanto indicato al comma 3 di detto articolo, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

VISTO il Capo II del suindicato Decreto, relativo al regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, ed, in particolare, l'articolo 18, che disciplina l'ambito di applicazione di detto regime;

VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del medesimo Decreto, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

VISTA l'istanza, in data 27.10.2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Buican Delia Elena, nata a Bucarest (Romania) il giorno 8.10.1980, cittadina rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo "Doctor Medic in profilul medicina specializarea stomatologie", conseguito nella sessione di settembre 2006 presso l'Università "Carol Davila" di Bucarest (Romania), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

VISTO il proprio decreto in data 17.11.2009 con il quale è stata attribuita all'interessata una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi o, in alternativa, a scelta dell'interessata, in una prova attitudinale, nelle seguenti materie: clinica odontostomatologica; endodonzia; protesi dentaria; parodontologia; medicina legale;

VISTA la lettera del 20.1.2010 con la quale, ai sensi del succitato art. 22, la Sig.ra Buican Delia Elena ha comunicato di optare per l'effettuazione di una prova attitudinale nelle suddette materie;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 giugno 2012, a seguito della quale la Sig.ra Buican Delia Elena è risultata idonea;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente decreto, il titolo “Doctor Medic in profilul medicina- specializarea stomatologie”, conseguito nella sessione di settembre 2006 presso l’Università “Carol Davila” di Bucarest (Romania), dalla Sig.ra Buican Delia Elena, nata a Bucarest (Romania) il giorno 8.10.1980, cittadina rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La D.ssa Buican Delia Elena è pertanto autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri – Albo degli odontoiatri, che accerta la conoscenza, da parte dell’interessata, della lingua italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08995

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Padron Perez Liuva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, pervenuta in data 29.9.2010, con la quale la Sig.ra Padron Perez Liuva, nata il 6.2.1983 a La Habana (Cuba), cittadina cubana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Doctor en estomatologia", rilasciato in data 6.7.2005 dall'Istituto Superiore di Scienze mediche de La Habana (Cuba), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 28.4.2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale nelle seguenti materie: endodonzia; protesi dentaria; parodontologia; medicina legale; ortodonzia;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 giugno 2012, a seguito della quale la Sig.ra Padron Perez Liuva è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo “Doctor en estomatologia”, rilasciato in data 6.7.2005 dall’Istituto Superiore di Scienze mediche de La Habana (Cuba) alla Sig.ra Padron Perez Liuva, nata il 6.2.1983 a La Habana (Cuba), cittadina cubana, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La D.ssa Padron Perez Liuva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell’ambito delle quote stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell’interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A08996

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Aelisavetei Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **AELISAVETEI Camelia** nata a Iasi (Romania) il giorno 22/09/1970, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 16/02/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica”** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Grigore Ghica Voda” di Iasi nell’anno 2011, dalla signora **AELISAVETEI Camelia,** nata a **Iasi (Romania)** il **22/09/1970** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **AELISAVETEI Camelia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08997

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Filipan Cristina Dorina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **FILIPAN Cristina Dorina** nata a Bistrita (Romania) il giorno 21/05/1972, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Dimitrie Cantemir" di Tirgu Mures nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 08/02/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Dimitrie Cantemir" di Tirgu Mures nell'anno 2011, dalla signora **FILIPAN Cristina Dorina,** nata a **Bistrita (Romania)** il **21/05/1972** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **FILIPAN Cristina Dorina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 luglio 2012

12A08998

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Ioana Ancuta Bechesi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **BECHESI Ioana Ancuta**, nata a Cluj -Napoca (Romania) il giorno 11 novembre 1984 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso il Liceo "Vicotr Babes" di Cluj -Napoca nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **POPA Ioana Ancuta;**

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **BECHESI;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica**, conseguito in Romania presso il Liceo "Victor Babes" di Cluj - Napoca nell'anno 2009 dalla sig.ra **POPA Ioana Ancuta, coniugata BECHESI,** nata a **Cluj - Napoca** (Romania) il **11/11/1984**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra POPA Ioana Ancuta, coniugata BECHESI, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08999

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Cicos Ionut Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. **CICOS Ionut Adrian** nato a Bailesti (Romania) il giorno 02/01/1979, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Gheorghe Titeica" di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 16/01/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Gheorghe Titeica" di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2011, dal sig. **CICOS Ionut Adrian,** nato a **Bailesti (Romania)** il **02/01/1979** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **CICOS Ionut Adrian** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09000

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Florea Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **FLOREA Mihaela**, nata a Onesti (Romanina) il giorno 14 maggio 1987 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso il Collegio "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Collegio "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno 2009 dalla sig.ra **FLOREA Mihaela,** nata a **Onesti** (Romania) il **14/05/1987**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra FLOREA Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09001

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dan Florina Raluca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **DAN Florina Raluca** nata a Ramnicu Valcea (Romania) il giorno 11/10/1976, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Feg di Pitesti nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 10/05/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Feg di Pitesti nell'anno 2011, dalla signora **DAN Florina Raluca,** nata a **Ramnicu Valcea (Romania)** il **11/10/1976** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **DAN Florina Raluca** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09002

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Estrada Maldonado Ada Mercedes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTO l'art. 22 del Decreto Legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **ESTRADA MALDONADO Ada Mercedes,** nata ad Apurimac (Perù), il giorno 16 febbraio 1955 cittadina peruviana**,** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Licenciado en Enfermeria"** conseguito in **Perù** nell'anno 1980**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTA la propria nota prot. DGRUPS 43253-P del 31 luglio 2009, con la quale è stato comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo di cui trattasi è stato subordinato al superamento di una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di un semestre pari a 450 ore;

VISTA la relazione del 18 giugno 2012, rilasciata dal Presidente del corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Medicina e Chirurgia di Firenze, la quale attesta che la Sig.ra **ESTRADA MALDONADO Ada Mercedes** ha superato il tirocinio di adattamento con esito positivo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli Uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di "**Licenciado en Enfermeria**" conseguito nell'anno 1980 presso l'Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco di Cusco (Perù) dalla Sig.ra **ESTRADA MALDONADO Ada Mercedes,** nata a Apurimac (Perù), il giorno 16 febbraio 1955**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **ESTRADA MALDONADO Ada Mercedes,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno .

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09003

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Evangelista Perez Elcida Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra EVANGELISTA PEREZ Elcida Maria, cittadina dominicana, nata a S:Francisco de Macoris (Repubblica Dominicana) il 14 giugno 1965, ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada En Enfermeria** conseguito nel 2008 presso "Universidad Autonoma de Santo Domingo" di S.Domingo (Repubblica Dominicana)**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 24 maggio 2011, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dr.Giovanni Leonardi, in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni

sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti dei rispettivi uffici;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di **Licenciada En Enfermeria** conseguito nell'anno 2008 presso "Universidad Autonoma de S.Domingo" di S.Domingo (Repubblica Dominicana) dalla Sig.ra EVANGELISTA PEREZ Elcida Maria, cittadina dominicana**,** nata a S:Francisco de Macoris **(**Repubblica Dominicana**)** il giorno 14 giugno 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra EVANGELISTA PEREZ Elcida Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09004

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cuello Montero Lodis Amalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra CUELLO MONTERO Lodis Amalia, cittadina dominicana, nata a Las Matas De Farfan (Repubblica Dominicana) il 10 dicembre 1964, ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada En Enfermeria** conseguito nel 2001 presso "Universidad Catolica de Santo Domingo" di S.Domingo (Repubblica Dominicana)**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 24 maggio 2011, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dr.Giovanni Leonardi, in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni

sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti dei rispettivi uffici;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di **Licenciada En Enfermeria** conseguito nell'anno 2001 presso "Universidad Catolica de S.Domingo" di S.Domingo (Repubblica Dominicana) dalla Sig.ra CUELLO MONTERO Lodis Amalia, cittadina dominicana**,** nata a Las Matas De Farfan **(**Repubblica Dominicana**)** il giorno 10 dicembre 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra CUELLO MONTERO Lodis Amalia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A09005

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Holguin Rodriguez Rosanna Altagracia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra HOLGUIN RODRIGUEZ Rosanna Altagracia, cittadina dominicana, nata a S. Francisco de Macoris (Repubblica Dominicana) il 30 aprile 1966, ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada En Enfermeria** conseguito nel 2007 presso "Universidad Autonoma de Santo Domingo" di S.Domingo (Repubblica Dominicana)**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 24 maggio 2011, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dr.Giovanni Leonardi, in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni

sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti dei rispettivi uffici;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di **Licenciada En Enfermeria** conseguito nell'anno 2007 presso "Universidad Autonoma de S.Domingo" di S.Domingo (Repubblica Dominicana) dalla Sig.ra HOLGUIN RODRIGUEZ Rosanna Altagracia, cittadina dominicana**,** nata a S. Francisco de Macoris **(**Repubblica Dominicana**)** il giorno 30 aprile 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra HOLGUIN RODRIGUEZ Rosanna Altagracia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A09006

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Vivas Pena Yolanda Irene, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra VIVAS PENA Yolanda Irene, cittadina dominicana, nata a S:Domingo (Repubblica Dominicana) il 30 gennaio 1960, ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada En Enfermeria** conseguito nel 2000 presso "Universidad Autonoma de S:Domingo" di S:Domingo (Repubblica Dominicana)**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 24 maggio 2011, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dr.Giovanni Leonardi, in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni

sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti dei rispettivi uffici;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di **Licenciada En Enfermeria** conseguito nell'anno 2000 presso "Universidad Autonoma de S:Domingo" di S:Domingo (Repubblica Dominicana) dalla Sig.ra VIVAS PENA Yolanda Irene, cittadina dominicana, nata a S:Domingo (Repubblica Dominicana) il giorno 30 gennaio 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra VIVAS PENA Yolanda Irene è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09007

DECRETO 31 luglio 2012.

Rettifica del riconoscimento, al sig. Dumba Gentian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto emesso in data 7 novembre 2008, trasmesso con nota prot. DGRUPS – P- n. 48174 in data 11 novembre 2008, con il quale il titolo di studio di "Infermieri" conseguito in Albania nel 2006 dal Sig. DUMBA Gentian**,** nato a Mat il 26 agosto 1983 (Albania), cittadino albanese, è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

VISTA l'istanza di rettifica datata 7 maggio 2012, con la quale il Sig DUMBA Gentian chiede che venga rettificato il predetto decreto di riconoscimento nella parte in cui viene indicato il luogo e la data di nascita;

RILEVATO che, per mero errore materiale, è stato indicato, nell'art. 1 del dispositivo, quale luogo di nascita la cittadina di Mat anziché quella di Tirana e, quale data di nascita il 26 agosto 1983 invece che il 24 maggio 1984;

RITENUTO necessario provvedere alla rettifica**;**

VISTO l'ordine di servizio del direttore generale Dr Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art.1.

Il decreto emesso in data 7 novembre 2008 e trasmesso all'interessato con nota prot. DGRUPS – P- 48174 in data 11 novembre 2008, con il quale si riconosce il titolo di "Infermieri" conseguito in Albania dal sig. DUMBA Gentian**,** nell'anno 2006, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere, è modificato come segue: nel dispositivo, al comma 1 dell'art.1, le parole "nato a Mat" sono sostituite con le parole "nato a Tirana"; il giorno di nascita 26 agosto 1983 è modificato in 24 maggio 1984;

Art.2

1. Il Decreto così rettificato dispiega efficacia a decorrere dal 7 novembre 2008;.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art.16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09008

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nunez Paula Maria Emilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra NUNEZ PAULA Maria Emilia, cittadina dominicana, nata a Castillo (Repubblica Dominicana) il 10 gennaio 1960, ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada En Enfermeria** conseguito nel 1989 presso "Universidad Autonoma de Santo Domingo" di S.Domingo (Repubblica Dominicana)**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 24 maggio 2011, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dr.Giovanni Leonardi, in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni

sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti dei rispettivi uffici;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di **Licenciada En Enfermeria** conseguito nell'anno 1989 presso "Universidad Autonoma de S.Domingo" di S.Domingo (Repubblica Dominicana) dalla Sig.ra NUNEZ PAULA Maria Emilia, cittadina dominicana**,** nata a Castillo **(**Repubblica Dominicana**)** il giorno 10 gennaio 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra NUNEZ PAULA Maria Emilia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09009

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Abreu Paula Marilenny Noelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra ABREU PAULA Marilenny Noelia, cittadina dominicana, nata a S:Francisco de Macoris (Repubblica Dominicana) il 17 novembre 1982, ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada En Enfermeria** conseguito nel 2007 presso "Universidad Autonoma de Santo Domingo" di S.Domingo (Repubblica Dominicana)**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 24 maggio 2011, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dr.Giovanni Leonardi, in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni

sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti dei rispettivi uffici;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di **Licenciada En Enfermeria** conseguito nell'anno 2007 presso "Universidad Autonoma de S.Domingo" di S.Domingo (Repubblica Dominicana) dalla Sig.ra ABREU PAULA Marilenny Noelia, cittadina dominicana**,** nata a S:Francisco de Macoris **(**Repubblica Dominicana**)** il giorno 17 novembre 1982 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra ABREU PAULA Marilenny Noelia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09010

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bonifacio De De Leon Maria Del Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra BONIFACIO DE DE LEON Maria Del Carmen, cittadina dominicana, nata a S:Francisco de Macoris (Repubblica Dominicana) il 27 settembre 1963, ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada En Enfermeria** conseguito nel 2001 presso "Universidad Autonoma de Santo Domingo" di S.Domingo (Repubblica Dominicana)**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 24 maggio 2011, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dr.Giovanni Leonardi, in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti dei rispettivi uffici;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di **Licenciada En Enfermeria** conseguito nell'anno 2001 presso "Universidad Autonoma de S.Domingo" di S.Domingo (Repubblica Dominicana) dalla Sig.ra BONIFACIO DE DE LEON Maria Del Carmen, cittadina dominicana**,** nata a S:Francisco de Macoris **(**Repubblica Dominicana**)** il giorno 27 settembre 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra BONIFACIO DE DE LEON Maria Del Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09011

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Corporan Trinidad Bienvenida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra CORPORAN TRINIDAD BIENVENIDA, cittadina dominicana, nata a S:Cristobal (Repubblica Dominicana) il 15 maggio 1968, ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada En Enfermeria** conseguito nel 2001 presso "Universidad Eugenio Maria de Hostos" di S.Domingo (Repubblica Dominicana)**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 24 maggio 2011, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dr.Giovanni Leonardi, in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti dei rispettivi uffici;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di **Licenciada En Enfermeria** conseguito nell'anno 2001 presso "Universidad Eugenio Maria De Hostos" di S.Domingo (Repubblica Dominicana) dalla Sig.ra CORPORAN TRINIDAD Bienvenida, cittadina dominicana**,** nata a San Cristobal **(**Repubblica Dominicana**)** il giorno 15 maggio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra CORPORAN TRINIDAD Bienvenida è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09012

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Disla Glenny Verelice, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra DISLA Glenny Verenice, cittadina dominicana, nata a S:Francisco de Macoris (Repubblica Dominicana) il 31 gennaio 1980, ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada En Enfermeria** conseguito nel 2007 presso "Universidad Autonoma de Santo Domingo" di S.Domingo (Repubblica Dominicana**)**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 24 maggio 2011, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dr.Giovanni Leonardi, in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti dei rispettivi uffici;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di **Licenciada En Enfermeria** conseguito nell'anno 2007 presso "Universidad Autonoma de S.Domingo" di S.Domingo (Repubblica Dominicana) dalla Sig.ra DISLA Glenny Verenice, cittadina dominicana**,** nata a S:Francisco de Macoris **(**Repubblica Dominicana**)** il giorno 31 gennaio 1980 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra DISLA Glenny Verenice è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09013

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Xavier Ajo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **XAVIER Ajo,** nato a Neeleeswaram-Kerala (India) il giorno 3 maggio 1987, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Nurse and Midwife"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “Nurse and Midwife” conseguito nell’anno 2010 presso la “Sri Bsavaraja School of Nursing” di Hiriyur, Chitradurga District (India) dal Sig **XAVIER Ajo** nato a Neeleeswaram (India) il giorno 3 maggio 1987**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il sig **XAVIER Ajo** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09014

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Panjikaran Swapna Francis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **PANJIKARAN Swapna Francis,** nata a Angamaly-Kerala (India) il giorno 26 ottobre 1988, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Nurse and Midwife"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

RILEVATO il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo **Swapna Francis P.;**

VISTA la Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 20 febbraio 2012 dalla quale si rileva che la Sigra **PANJIKARAN Swapna Francis** (alias Swapna Francis P.) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Nurse and Midwife" conseguito nell'anno 2010 presso la "Tejeswi School of Nursing" di Hyderabad (India) dalla **PANJIKARAN Swapna Francis** (alias Swapna Francis P.) nata a Angamaly-Kerala (India) il giorno 26 ottobre 1988**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La richiedente, sigra **PANJIKARAN Swapna Francis** (alias Swapna Francis P.), è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09015

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodrigues Elizabeth Baptista, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **RODRIGUES Elizabeth Baptista,** nata a Ranebhat-Thane M.S. (India) il giorno 18 marzo 1963, ha chiesto il riconoscimento del titolo in "**Nurse, Midwife"** conseguito in **India** nel 1992**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Piemonte;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RILEVATO il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo **Elizabeth B. Rodrigues;**

VISTA la Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 31 agosto 2010 dalla quale si rileva che la Sigra **RODRIGUES Elizabeth Baptista** (alias Elizabeth B. Rodrigues) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Nurse, Midwife" conseguito nell'anno 1992 presso la "St. Luke's Hospital" di Shrirampur (India) dalla Sigra **Elizabeth B. Rodrigues** nata a Ranebhat, Thane M.S. (India) il giorno 18 marzo 1963**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La richiedente, sigra **RODRIGUES Elizabeth Baptista (alias Elizabeth B. Rodrigues)** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09016

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Lijamol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il decreto direttoriale DGRUPS/IV/19725 in data 20 aprile 2010 inviato all'interessato con nota prot 19725 del 24 aprile 2010, con il quale è stato riconosciuto il titolo "General Nursing", conseguito in India nel 2005 dalla Sigra **THOMAS Lijamol**, nata a Thodupuzha-Kerala il 22 ottobre 1982;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **THOMAS Lijamol** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **THOMAS Lijamol** in data 11 maggio 2012;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art.1

Il titolo “Nurse-midwife”conseguito nell’anno 2005 presso il “Cloth Market Hospital” di Indore (India) dalla Sigra **THOMAS Lijamol**, nata a Thodupuzha-Kerala (India) il giorno 22 ottobre 1982, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art.2

1 La richiedente, Sigra **THOMAS Lijamol,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09017

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Shally Shally, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il decreto direttoriale in data 18 maggio 2010 inviato con nota DGRUPS/IV/24880 in data 21 maggio 2010 con il quale è stato riconosciuto il titolo professionale, conseguito in India nel 2005 dalla Sigra **SHALLY SHALLY**, nata a Guhala Kaithal-Haryana il 20 agosto 1983 ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

CONSIDERATO che il predetto decreto direttoriale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **SHALLY SHALLY** si sia iscritta all'albo professionale;

VISTA la richiesta di riconoscimento del titolo professionale proposta dalla Sigra **SHALLY SHALLY** in data 29 aprile 2012;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art.1

Il titolo “Nurse-midwife”conseguito nell’anno 2005 presso il “Punjab Medical Institute of Nursing & Hospital ” di Jalandhar (India) dalla Sigra **SHALLY SHALLY**, nata a Guhala Kaithal-Haryana (India) il giorno 20 agosto 1983, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art.2

1 La Sigra **SHALLY SHALLY,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09018

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kulathil Cyriac Simy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **KULATHIL CYRIAC Simy,** nata a Arpookara (India) il giorno 29 settembre 1983, ha chiesto il riconoscimento del titolo in "**Nurse, Midwife"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

RILEVATO che il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo **Simy K. Cyriac;**

VISTA la Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 8 settembre 2011 dalla quale si rileva che la Sigra **KULATHIL CYRIAC Simy** (alias Simi K. Cyriac) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo in "Nurse, Midwife" conseguito nell'anno 2004 presso la "Yashoda School of Nursing" di Hyderabad (India) dalla Sigra **Simy K. Cyriac** nata a Arpookara (India) il giorno 29 settembre 1983**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **KULATHIL CYRIAC Simy** (alias Simy K. Cyriac)**,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09019

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Palachottil Chacko Sanitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **PALACHOTTIL CHACKO Sanitha,** nata a Thellakom-Kerala (India) il giorno 5 novembre 1981, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Nurse and Midwife**" conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

RILEVATO il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo **Sanitha P. Chacko;**

VISTA la Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 3 febbraio 2012 dalla quale si rileva che la Sigra **PALACHOTTIL CHACKO Sanitha** (alias Sanitha P. Chacko) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Nurse and Midwife" conseguito nell'anno 2002 presso la "B.M. Institute of Nursing" di Mysore (India) dalla Sigra Sanitha P. Chacko, nata a Thellakom-Kerala (India) il giorno 5 novembre 1981**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La richiedente, sigra **PALACHOTTIL CHACKO Sanitha** (alias Sanitha P. Chacko), è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09020

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-SON-155) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 18,00